



il calabrone
COOPERATIVA SOCIALE ETS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. 231/2001)

17 luglio 2025
(DI 018.6)

INDICE

INDICE	2
PARTE GENERALE	6
Definizioni	6
PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA	8
1. Scopo e oggetto sociale della Cooperativa	8
2. Gli organi della Cooperativa	10
3. Le aree di intervento della Cooperativa	14
4. Le funzioni di Staff della Cooperativa	17
5. Le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione	21
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	23
1.1 I principi generali della normativa	23
1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente	23
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa	31
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità	32
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	34
2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	34
2.2 La "formalizzazione" del Modello	34
2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello	35
2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo	36
2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni	37
2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello	37
2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie	38
3. L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa	39
3.1 I principi generali	39
3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	39
3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza	39
3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	40
3.5 L'attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	41
3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	41
3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	46
4. La diffusione del Modello e l'attività di formazione	48

4.1	I profili generali	48
4.2	La comunicazione iniziale	48
4.3	La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili	48
4.4	L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori	48
5.	Il sistema disciplinare e sanzionatorio.....	49
5.1	I profili generali	49
5.2	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti	49
5.3	Le sanzioni nei confronti dei Responsabili	50
5.4	Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori speciali individuati	51
5.5	Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Volontari	51
5.6	Le misure nei confronti degli Amministratori	52
5.7	Le misure nei confronti del Collegio Sindacale	52
5.8	Le misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	52
	PARTE SPECIALE.....	53
	PARTE SPECIALE A.....	54
	Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	54
A.1	Finalità	54
A.2	Fattispecie di reato rilevanti	54
A.3	Principali aree a rischio ("Attività sensibili")	60
A.4	Principali modalità esemplificative di commissione del reato	61
A.5	Destinatari	64
A.6	Principi di controllo e di comportamento	64
A.7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	70
A.8	Sanzioni	70
	PARTE SPECIALE B.....	72
	Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore	72
B.1	Finalità	72
B.2	Fattispecie di reato rilevanti	72
B.3	Principali aree a rischio ("Attività sensibili")	78
B.4	Principali modalità esemplificative di commissione del reato	78
B.5	Destinatari	78

B.6	Principi di controllo e di comportamento.....	79
B.7	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	81
B.8	Sanzioni.....	81
PARTE SPECIALE C.....		82
Reati societari, autoriciclaggio reati tributari e reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi		82
C.1	Finalità	82
C.2	Fattispecie di reato rilevanti	82
C.3	Principali aree a rischio ("Attività sensibili").....	88
C.4	Principali modalità esemplificative di commissione di reato	88
C.5	Destinatari	90
C.6	Principi di controllo e di comportamento.....	90
C.7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	95
C.8	Sanzioni.....	95
PARTE SPECIALE D.....		96
Delitti contro l'industria e il commercio		96
D.1	Finalità	96
D.2	Fattispecie di reato rilevanti	96
D.3	Principali aree a rischio ("Attività sensibili").....	97
D.4	Principali modalità esemplificative di commissione del reato	97
D.5	Destinatari	97
D.6	Principi di controllo e di comportamento.....	98
D.7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	98
D.8	Sanzioni.....	98
PARTE SPECIALE E.....		99
Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....		99
E.1	Finalità	99
E.2	Fattispecie di reato rilevanti	99
E.3	Principali aree di rischio	100
E.4	Principali modalità esemplificative di commissione del reato	100
E.5	Destinatari	100
E.6	Principi di comportamento	101
E.7	Principi di controllo	102

E.8	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	105
-----	---	-----

E.9	Sanzioni.....	106
-----	---------------	-----

PARTE SPECIALE F..... 107

Reati ambientali	107
------------------------	-----

F.1	Finalità	107
-----	----------------	-----

F.2	Fattispecie di reato rilevanti	107
-----	--------------------------------------	-----

F.3	Principali aree di rischio	112
-----	----------------------------------	-----

F.4	Principali modalità esemplificative di commissione del reato	112
-----	--	-----

F.5	Destinatari	113
-----	-------------------	-----

F.6	Principi di controllo e di comportamento.....	113
-----	---	-----

F.7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	115
-----	---	-----

F.8	Sanzioni.....	115
-----	---------------	-----

PARTE SPECIALE G..... 116

Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare	116
---	-----

G.1	Finalità	116
-----	----------------	-----

G.2	Fattispecie di reato rilevanti	116
-----	--------------------------------------	-----

G.3	Principali aree a rischio ("Attività sensibili").....	119
-----	---	-----

G.4	Principali modalità esemplificative di commissione del reato	119
-----	--	-----

G.5	Destinatari	120
-----	-------------------	-----

G.6	Principi di controllo e di comportamento.....	120
-----	---	-----

G.7	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	123
-----	---	-----

G.8	Sanzioni.....	123
-----	---------------	-----

PARTE GENERALE

Definizioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CCNL: il Contratto Collettivo applicato ai dipendenti di Il Calabrone ovvero il Contratto Collettivo Nazionale delle cooperative sociali.

Codice Etico: il Codice Etico de Il Calabrone vigente.

Organo Dirigente: Il Consiglio di amministrazione de Il Calabrone

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la cooperativa rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Cooperativa verso terzi.

Cooperativa: Il Calabrone – cooperativa sociale ETS, con sede a Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 10.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

D.lgs. 24/2023: il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante la “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Cooperativa, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Cooperativa.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi a favore della cooperativa Il Calabrone.

Manuale: il Manuale di gestione Qualità e/o Manuale di Gestione integrato, ovvero il documento che rappresenta l’organizzazione aziendale, identifica i processi per la corretta erogazione delle attività aziendali nonché il rispetto delle norme internazionali di riferimento.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Organo Dirigente di Il Calabrone, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o Organismo o OdV: l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Segnalazioni 'whistleblowing': le comunicazioni, scritte od orali, di informazioni sulle violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, effettuate nel rispetto delle previsioni di tale norma.

PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA

Il Calabrone è un'organizzazione non profit sensibile ai problemi del disagio e dell'emarginazione, soprattutto giovanile, che opera nell'area del sociale offrendo servizi volti a prendersi cura della persona in difficoltà, a promuoverne e sostenerne il ben-essere, nel rispetto della centralità del singolo.

Risorsa fondamentale della Cooperativa sono persone che ne condividono lo spirito ed i valori, aperte al confronto e alla messa in discussione di se stesse, in un atteggiamento di costante ascolto. Convinse dell'importanza fondamentale della relazione con l'altro, riconoscono la persona per quello che è, accogliendola, rispettandola come tale, nella certezza che ciascuno abbia la capacità di cambiare la propria vita.

La Cooperativa, valorizzando il lavoro di rete, fornisce servizi, in collaborazione con diversi Enti (Ser.D, Amministrazioni locali, Istituti scolastici, privato sociale ecc.), per sviluppare strategie volte a rispondere ai bisogni con progetti personalizzati, finalizzati alla ricerca e riscoperta del valore e del senso della vita e della propria autonomia nella quotidianità, riconoscendo e sostenendo le potenzialità di ciascuno.

1. Scopo e oggetto sociale della Cooperativa

La Cooperativa ha uno scopo mutualistico, come sancito dall'art. 3 dello Statuto, nei termini che seguono:

«La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'auto-gestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi».

La Cooperativa ha il seguente oggetto sociale (art. 4 dello Statuto):

«Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa si prefigge di svolgere attività afferenti ai seguenti ambiti: Prestazioni socio-sanitarie.

A titolo di esempio, il trattamento delle diverse forme di dipendenza (prevenzione, riduzione del danno e aggancio precoce, recupero e reinserimento sociale); l'attività consultoriale...

Interventi e servizi sociali.

A titolo di esempio, interventi territoriali finalizzati all'inclusione sociale di persone in situazione di difficoltà; interventi di assistenza e sostegno domiciliare; interventi territoriali finalizzati al rafforzamento della comunità educante; interventi finalizzati all'attivazione sociale e allo sviluppo del senso civico e della sensibilità sociale e ambientale...

Attività di educazione, istruzione e formazione professionale.

A titolo di esempio, interventi a carattere educativo/formativo realizzati nelle scuole di ogni ordine e grado ed in contesti extrascolastici direttamente con i minori, gli studenti o attraverso il coinvolgimento di insegnanti o genitori.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

A titolo di esempio, interventi territoriali rivolti ad adolescenti, giovani e alla comunità locale; percorsi formativi rivolti a minori, giovani, educatori, insegnanti genitori...; attività di sostegno e accompagnamento a minori e giovani in situazione di difficoltà...

Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

A titolo di esempio, attività produttive finalizzate allo sviluppo di competenze personali e a promuovere l'occupabilità di giovani e persone in situazione di difficoltà; collaborazione con realtà produttive finalizzate all'attivazione di tirocini aziendali per giovani e persone in situazione di difficoltà...

Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

A titolo di esempio, interventi rivolti a persone in misure alternative al carcere; interventi a sostegno di persone in situazione di grave marginalità; interventi che promuovono l'autonomia e l'attivazione sociale dei giovani...

Potrà inoltre svolgere le seguenti tipologie di attività:

- ✓ *interventi e prestazioni sanitarie;*
- ✓ *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- ✓ *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- ✓ *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- ✓ *radiodiffusione sonora a carattere comunitario;*
- ✓ *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;*
- ✓ *servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;*
- ✓ *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- ✓ *agricoltura sociale;*
- ✓ *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste».

2. Gli organi della Cooperativa

La Cooperativa opera attraverso i seguenti organi (art. 29 dello Statuto):

- a) «l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile se nominato».

Assemblea dei soci

Secondo le previsioni dell'art. 30 dello Statuto, «le Assemblee sono ordinarie e straordinarie».

L'Assemblea ordinaria (art. 31 dello Statuto):

1. «approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli Amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai Sindaci;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci,
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto».

«L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile» (art. 31 ultimo comma dello Statuto).

Consiglio di Amministrazione

«La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 19 (diciannove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori¹ e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

¹ Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto «possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:

soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci

I soci finanziatori² non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente» (art. 36 dello Statuto).

«Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato composto da alcuni dei suoi componenti e/o da altri soggetti, oppure a uno o più procuratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega» (art. 37 dello Statuto).

Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

«Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie o quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo» (art. 41 dello Statuto).

Collegio Sindacale

«Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia» (art. 42 dello Statuto).

prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci;

soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa».

2 L'art. 7 dello Statuto prevede che «ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59»

Controllo contabile

«Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o esso non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409bis comma primo del codice civile» (art. 43 dello Statuto).

Comitato di Direzione

È l'organo esecutivo della Cooperativa.

È composto dal Coordinatore Generale, dall'eventuale Vice Coordinatore e dai Responsabili di Area e delle funzioni di Staff.

Assume le decisioni che riguardano gli aspetti gestionali ed operativi della Cooperativa garantendone il coordinamento. Alle riunioni del Comitato di direzione può partecipare anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ha i seguenti compiti:

1. Sviluppo delle attività:

- ✓ valuta ipotesi di sviluppo o innovazione e, dopo un'istruttoria di massima, ne propone l'attuazione al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ decide in merito a nuove attività di lavoro ergoterapiche;

2. Pianificazione e controllo:

- ✓ valuta il budget annuale della Cooperativa, prima che venga sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ valuta gli studi di fattibilità elaborati per la possibile introduzione di nuove attività o servizi;
- ✓ valuta i report mensili del controllo di gestione e la rendicontazione periodica delle attività svolte, decidendo eventuali interventi correttivi o di miglioramento;
- ✓ valuta la rendicontazione annuale delle attività svolte, controllando le risultanze economiche e sociali.

3. Gestione del personale:

- ✓ nomina i Responsabili di Sede e di Settore;
- ✓ decide in merito all'assunzione e a contestazioni/provvedimenti relativi ai dipendenti e collaboratori (con esclusione delle figure nominate dal Consiglio di Amministrazione);
- ✓ decide in merito all'apertura, al proseguimento o alla cessazione di consulenze professionali;
- ✓ definisce l'attribuzione degli operatori alle aree e alle funzioni di staff;
- ✓ approva il piano annuale di formazione.

4. Organizzazione interna:

- ✓ propone al CdA la struttura funzionale della Cooperativa e definisce la job description;
- ✓ verifica l'efficacia del sistema organizzativo e del sistema informativo adottati e decide in merito ad interventi per il loro miglioramento;
- ✓ è responsabile del Sistema Gestione della qualità e ne affida la gestione a un referente appositamente incaricato;
- ✓ presidia le attività derivanti dall'applicazione di D. Lgs. 81/2008, in raccordo con il Datore di lavoro e attraverso le figure del RSPP e del Referente Gestione sicurezza;
- ✓ conferisce l'incarico di rappresentanza della Cooperativa presso i tavoli tecnici permanenti che interessano più Aree della Cooperativa.
- ✓ valuta l'introduzione di nuove tecnologie e modalità di lavoro.

Coordinatore Generale

È nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere affiancato da un Vice Coordinatore.

Coordina tutti gli aspetti legati alla gestione della Cooperativa, del buon funzionamento della quale è responsabile.

Convoca, coordina e rappresenta il Comitato di Direzione. Può delegare ad altri alcune sue funzioni. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La figura del Coordinatore Generale è incompatibile con la carica di Presidente.

Ha i seguenti compiti:

1. Coordinamento Generale e relazione con gli organi societari:

- ✓ coordina le attività svolte dalla Cooperativa, per garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Direzione;
- ✓ propone al CdA la nomina dei Responsabili di area e di staff;
- ✓ è responsabile del coordinamento dei Responsabili di area e di staff;
- ✓ funge da trait-d'union tra Comitato di Direzione, Consiglio di Amministrazione e Presidente;
- ✓ relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sul grado di realizzazione degli obiettivi strategici e sulla qualità dei servizi erogati.
- ✓ supporta il Consiglio di Amministrazione, per tutta la sua attività: predispone i dati ed i documenti necessari per la verifica degli obiettivi strategici e il materiale necessario per le riunioni, di cui cura la verbalizzazione;
- ✓ collabora con il Presidente nella stesura dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.

2. Pianificazione e controllo:

- ✓ presiede la pianificazione delle attività della Cooperativa, la predisposizione degli obiettivi annuali e il loro monitoraggio, l'elaborazione del budget annuale e di studi di fattibilità;
- ✓ presiede e dispone la rendicontazione annuale e periodica delle attività svolte, attraverso l'elaborazione del report mensile per il controllo di gestione e l'elaborazione della bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
- ✓ sottopone alla valutazione del Comitato di Direzione le risultanze dei rendiconti economici e sociali.

3. Organizzazione interna:

- ✓ presiede la verifica dell'efficacia del sistema organizzativo e del sistema informativo adottati e propone al Comitato di direzione interventi per il loro miglioramento;
- ✓ presidia l'attività di aggiornamento e approfondimento della normativa di interesse per la cooperativa.
- ✓ presidia le attività generali e di front office a supporto specifico di aree e staff;
- ✓ cura la tenuta ed il tempestivo aggiornamento dei libri sociali (Verbali delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, Libro soci).

4. Normativa *privacy*:

- ✓ garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle norme in vigore;
- ✓ definisce le procedure e la modulistica necessaria per l'acquisizione, il trattamento, la conservazione, la distruzione dei dati;
- ✓ in accordo con i responsabili di area e di staff nomina e istruisce gli incaricati al trattamento dei dati;
- ✓ garantisce l'applicazione delle misure di sicurezza (dei dati e delle informazioni) fisiche, logiche e operative;
- ✓ verifica periodicamente il rispetto delle procedure;
- ✓ garantisce la tutela del diritto di accesso.

5. Relazioni esterne:

- ✓ di concerto con il Presidente e d'intesa con il Comitato di Direzione, definisce ed attua un piano di relazioni pubbliche, con i soggetti pubblici e privati da cui possano derivare apporti fondamentali per il funzionamento della Cooperativa;

- ✓ coordina i rapporti con i soggetti pubblici e privati che attengono all'operatività della cooperativa coinvolgendo, quando necessario, il Presidente e/o i Responsabili di Area o di staff interessati;
- ✓ cura e presiede il rapporto con l'Associazione Amici del Calabrone.

3. Le aree di intervento della Cooperativa

Alla luce delle previsioni dell'art. 4 dello Statuto, la Cooperativa si è strutturata nelle seguenti aree di intervento:

- ✓ Area Progetti e Servizi: si struttura nei settori "Servizi consulenziali", "Educazione e Prevenzione", "Politiche Giovanili" e "Disagio adulto";
- ✓ Area Comunità: si struttura nella Comunità Terapeutica e nella Comunità del Reinserimento.

La Cooperativa ha individuato dei Responsabili per ciascuna Area, nonché dei Responsabili di Settore e di Sede, assegnando loro specifiche competenze.

Responsabile di Area Progetti e Servizi

È nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Coordinatore generale.

È responsabile del buon funzionamento dell'Area, ne presiede il funzionamento organizzativo e metodologico, garantisce l'evoluzione dei servizi; tiene aggiornato il Comitato di Direzione rispetto all'andamento dell'Area.

➤ **Gestione organizzativa**

- ✓ Presiede il coordinamento d'area
- ✓ Garantisce l'interazione tra l'area, il comitato di direzione, le funzioni di staff e gli altri organi della cooperativa e il flusso comunicativo tra Comitato di direzione e settori, in entrambe le direzioni, coinvolgendo i responsabili di settore
- ✓ Individua e propone al Comitato di direzione i possibili responsabili di settore e di unità d'offerta
- ✓ Definisce con ciascun responsabile di settore le strategie organizzative del settore

➤ **Gestione delle risorse umane**

- ✓ Definisce l'attribuzione ai diversi settori degli operatori assegnati all'area, valorizzandone le competenze

➤ **Gestione delle metodologie di intervento**

- ✓ Presiede le strategie di innovazione dei servizi interni all'area e supervisiona l'efficacia delle attività dell'area
- ✓ Verifica l'andamento complessivo dei settori

➤ **Gestione economica**

- ✓ Nell'ambito degli obiettivi definiti dal Comitato di direzione, definisce il budget per ciascun settore, la ripartizione dei costi e l'attribuzione delle risorse umane a ciascun settore
- ✓ Monitora la produzione dell'area rispetto alle previsioni di budget

➤ **Gestione dei rapporti con gli stakeholders**

- ✓ Cura con i responsabili di settore i rapporti istituzionali con gli enti ritenuti strategici

Responsabili di Settore Progetti e Servizi

Sono nominati dal Comitato di direzione su proposta del Responsabile d'Area.

Sono responsabili del buon funzionamento del settore e ne coordinano la gestione. Tengono aggiornato il responsabile d'area rispetto all'andamento del settore.

➤ **Gestione organizzativa**

- ✓ Definiscono con ciascun responsabile di Unit di Offerta (UdO) le strategie organizzative dell'UdO

- **Gestione delle risorse umane**
 - ✓ Sono responsabili della gestione delle risorse (umane e strumentali) assegnate al loro settore
 - ✓ Sentiti i responsabili UdO, definiscono il numero di tirocinanti accoglibili
- **Gestione delle metodologie di intervento**
 - ✓ Sono responsabili della definizione dei modelli di intervento di ciascuna UdO
 - ✓ Verificano l'andamento metodologico delle attività del settore
- **Gestione economica**
 - ✓ Collaborano alla definizione del budget previsionale della cooperativa, per quanto concerne il proprio settore, verifica eventuali scostamenti nel controllo di gestione e individua i possibili correttivi
 - ✓ Definiscono il piano economico dei servizi e dei progetti delegando, ove opportuno, il responsabile unità d'offerta
 - ✓ Verificano l'andamento economico e la chiusura amministrativa delle attività del settore
- **Gestione degli aspetti burocratici**
 - ✓ Presidiano il rispetto delle normative specifiche e di quanto previsto dal sistema qualità
 - ✓ Curano la raccolta dei dati necessari all'elaborazione del bilancio sociale
 - ✓ Sono responsabili del corretto funzionamento della rendicontazione delle attività
- **Gestione dei rapporti con gli stakeholders**
 - ✓ Curano con il responsabile di area i rapporti istituzionali con gli enti ritenuti strategici
 - ✓ Presiedono alle attività di comunicazione e promozione dei servizi e dei progetti (in connessione con le funzioni preposte)

Responsabili di Unità di Offerta (UdO)

Sono nominati dal Comitato di Direzione su proposta del Responsabile d'Area; sono responsabile del buon funzionamento dell'unità d'offerta e ne coordinano la gestione; tengono aggiornato il responsabile di settore rispetto all'andamento dell'UdO.

- **Gestione organizzativa**
 - ✓ Gestiscono gli aspetti organizzativi connessi al funzionamento dell'unità d'offerta
 - ✓ In accordo con il responsabile di settore, relazionano periodicamente al coordinamento d'area circa i vari aspetti dell'unità d'offerta
- **Gestione delle risorse umane**
 - ✓ Coordinano le attività e gli operatori assegnati all'unità d'offerta
 - ✓ Garantiscono il buon funzionamento dei gruppi di lavoro dal punto di vista operativo e relazionale
 - ✓ Garantiscono il coinvolgimento degli operatori nell'attuazione delle strategie
 - ✓ Curano il rapporto con l'associazione Amici del Calabrone in riferimento alla gestione dei volontari
 - ✓ Curano il rapporto con il referente dei tirocinanti in riferimento alla gestione degli stessi
- **Gestione delle metodologie di intervento**
 - ✓ Collaborano con il responsabile di settore nella definizione dei modelli di intervento
 - ✓ Garantiscono l'attuazione dei modelli di intervento e delle strategie previste nell'unità d'offerta
- **Gestione economica**
 - ✓ Gestiscono e verificano l'andamento economico dei progetti e dei servizi
- **Gestione degli aspetti burocratici**
 - ✓ Garantiscono il rispetto delle normative specifiche e di quanto previsto dal sistema qualità
 - ✓ Raccolgono ed elaborano i documenti necessari per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione delle attività

➤ **Gestione dei rapporti con gli stakeholders**

- ✓ Presiedono i rapporti operativi con i servizi e le realtà del territorio
- ✓ In accordo con il responsabile di settore, gestiscono i rapporti con la committenza.

Responsabile di Area Comunità

È nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Coordinatore generale.

È responsabile del buon funzionamento dell'Area Comunità e coordina tutti gli aspetti legati alla gestione dell'area.

Ha i seguenti compiti:

1. presiede il coordinamento sedi;
2. garantisce l'interazione tra l'area, il comitato di direzione e gli altri organi della cooperativa;
3. garantisce il flusso comunicativo tra Comitato di direzione e sedi, in entrambe le direzioni, coinvolgendo i responsabili di sede;
4. garantisce il rispetto del progetto educativo della comunità, lo verifica almeno una volta all'anno e propone eventuali modifiche;
5. collabora alla definizione del budget previsionale della Cooperativa, per quanto concerne la propria area, e ne garantisce il rispetto;
6. garantisce il rispetto della normativa e l'appropriatezza delle prestazioni erogate e cura il passaggio delle informazioni a tutte le figure coinvolte;
7. raccoglie le segnalazioni per nuovi ingressi e gestisce la lista d'attesa; garantisce il raggiungimento del budget assegnato dall'ATS attraverso il monitoraggio costante dell'indice di saturazione;
8. cura i rapporti istituzionali con i servizi;
9. verifica il buon funzionamento del gruppo degli operatori dal punto di vista operativo e relazionale e individua eventuali interventi migliorativi;
10. definisce e verifica le modalità di attuazione della psicoterapia;
11. cura la raccolta dei dati necessari all'elaborazione del bilancio sociale;
12. rappresenta l'area nei tavoli tematici indetti da istituzioni o organizzazioni di secondo livello;
13. garantisce una costante lettura dei fenomeni, dei bisogni e della normativa al fine di evidenziare possibili evoluzioni dell'area.

Responsabili di Sede (Comunità)

Sono nominati dal Comitato di direzione su proposta del Responsabile d'Area.

Sono responsabili del buon funzionamento delle comunità (Sedi) e ne coordinano la gestione.

Hanno i seguenti compiti:

1. garantiscono il buon funzionamento del gruppo di lavoro dal punto di vista operativo e relazionale;
2. definiscono e presiedono l'organizzazione interna della sede (turni, responsabilità, ...);
3. garantiscono il rispetto della normativa e di quanto previsto dal sistema qualità;
4. collaborano alla definizione del budget previsionale della Cooperativa, per quanto concerne la propria sede, verificano eventuali scostamenti nel controllo di gestione e individuano i possibili correttivi;
5. sono responsabili delle risorse umane (operatori, professionisti, volontari ...) assegnate alla sede;
6. predispongono il piano annuale di lavoro della struttura e la relativa relazione di verifica;
7. presiedono le riunioni dell'equipe;
8. valutano i casi prima dell'inserimento in struttura e li presentano all'equipe;
9. su proposta dell'equipe incaricano il *case manager* per ciascun utente inserito in struttura;
10. predispongono la presa in carico e curano la fase di accoglienza dei nuovi ospiti;

11. gestiscono i rapporti operativi con i servizi e le realtà del territorio;
12. decidono sulla fattibilità delle attività ergoterapiche raccordandosi con la funzione preposta;
13. curano il rapporto con l'associazione Amici del Calabrone in riferimento alla gestione dei volontari.

4. Le funzioni di Staff della Cooperativa

La Cooperativa, al fine di garantire una gestione ordinata ed efficiente della società, ha definito delle funzioni di Staff, individuando i relativi Responsabili.

Responsabili delle funzioni di Staff

Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Coordinatore generale.

Ciascun responsabile di funzione:

1. garantisce l'interazione tra la funzione, il comitato di direzione e gli altri organi della Cooperativa;
2. collabora alla definizione del budget previsionale della Cooperativa, per quanto concerne la propria funzione, e ne garantisce il rispetto;
3. propone al Comitato di direzione il piano annuale degli obiettivi, ne assicura l'attuazione ed elabora la relazione di consuntivo;
4. definisce funzioni e mansioni da delegare ai collaboratori assegnati alla funzione di staff e ne coordina l'attività;
5. cura la predisposizione di report (statistici e/o descrittivi) ai fini del bilancio sociale e di altre esigenze della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i seguenti Responsabili delle funzioni di Staff, assegnando a ciascuno di essi i compiti di seguito indicati:

Responsabile Amministrazione:

Gestione contabile, fiscale e finanziaria:

1. garantisce il rispetto della normativa e degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
2. predispone la bozza del bilancio consuntivo e documenti connessi;
3. predispone la dichiarazione annuale dei redditi;
4. raccoglie e fornisce al Coordinatore Generale le informazioni necessarie per il controllo di gestione;
5. cura la gestione ordinaria dei rapporti con le banche, controlla la situazione finanziaria, gli E/C bancari e le condizioni pattuite;
6. garantisce la tenuta dei registri fiscali e civilistici obbligatori;
7. sovrintende alle registrazioni contabili, alle scritture di rettifica e alle registrazioni di accantonamento per competenza;
8. sovrintende al controllo delle fatture dei fornitori e degli aspetti fiscali connessi;
9. sovrintende al pagamento ai fornitori, ai collaboratori, agli Enti, ecc.;
10. garantisce l'aggiornamento degli inventari dei beni di proprietà della Cooperativa.

Amministrazione del personale:

1. garantisce il rispetto della normativa inerente al rapporto di lavoro con il personale;

2. garantisce l'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi al personale dipendente ed ai collaboratori (rilevazione presenze, procedure per malattia, infortunio e maternità, tenuta dell'archivio delle singole posizioni del personale...);
3. cura le procedure di assunzione del personale;
4. cura i rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali, con gli uffici UPLMO e con l'agenzia delle entrate;
5. verifica la corretta emissione dei cedolini paga e dei documenti connessi;
6. predispone le dichiarazioni periodiche e annuali (CU/770);
7. attiva la eventuale richiesta delle visite fiscali da parte dell'INPS.

Attività di supporto specifiche ad aree e staff:

1. cura le pratiche necessarie per l'ottenimento di contributi e finanziamenti e l'attivazione di eventuali RTI;
2. cura la rendicontazione dei progetti realizzati dalla Cooperativa;
3. mantiene i rapporti di natura amministrativa con gli Enti (ATS, Prefettura, Regione, Associazioni di categoria ...);
4. supervisiona gli aspetti burocratici connessi alla presenza in struttura di stagisti e assimilabili;
5. cura le pratiche necessarie per l'iscrizione all'elenco cinqueper mille e la relativa rendicontazione;
6. mantiene i rapporti con le compagnie assicurative e denuncia gli eventuali sinistri;
7. supervisiona gli adempimenti amministrativi relativi agli utenti;
8. cura l'assistenza fiscale ai soci e ai dipendenti (CAF);
9. gestisce e supervisiona i rapporti amministrativi con associazioni collegate.

Responsabile Politiche e gestione risorse umane

1. In accordo e collaborazione con i Responsabili di Area e di Staff:
 - ✓ si prende cura della relazione con i dipendenti e del loro benessere lavorativo;
 - ✓ propone al Comitato di Direzione la nomina dei Responsabili di Sede e di Settore;
 - ✓ propone al Comitato di Direzione le assunzioni ed eventuali contestazioni/provvedimenti relativi a dipendenti e collaboratori;
 - ✓ decide la stipula di contratti di collaborazione a progetto;
 - ✓ cura la selezione dei possibili dipendenti avvalendosi, se necessario, di consulenti esterni;
2. propone al Comitato di Direzione:
 - ✓ il documento relativo ai requisiti minimi del personale (e gli eventuali aggiornamenti);
 - ✓ i livelli di inquadramento del personale dipendente, il trattamento retributivo, eventuali premi e dispositivi di mutualità interna;
 - ✓ il passaggio di un addetto da un'Area/Staff all'altro;
 - ✓ le norme e le procedure che regolano i rapporti con dipendenti e collaboratori e ne controlla il rispetto;
 - ✓ il piano annuale di formazione del personale dipendente e dei collaboratori;
3. supervisiona l'apertura, il proseguimento o la cessazione di consulenze professionali;
4. cura i rapporti istituzionali e la comunicazione interna con il personale dipendente e collaboratore;
5. si relaziona con l'Associazione Amici del Calabrone per la pianificazione e la gestione dell'apporto dei volontari;
6. supervisiona l'inserimento dei tirocinanti.

Responsabile Fund raising

1. Propone al Comitato di direzione la strategia di sviluppo del *fund raising*, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
2. ricerca, crea e mantiene relazioni con donatori e sostenitori anche potenziali e ne cura la fidelizzazione;
3. ricerca, crea e mantiene relazioni istituzionali con enti e imprese erogatori di beni e/o fondi;
4. predispone e cura la gestione delle campagne annuali per la raccolta del cinquepermile;
5. cura l'analisi, l'ideazione e la gestione di specifiche campagne o eventi di raccolta fondi;
6. ricerca canali di finanziamento ed elabora progetti specifici (anche inerenti alla fornitura di beni) in collaborazione con aree e staff;
7. promuove *partnership* con le imprese sensibilizzandole alla responsabilità sociale.

Responsabile Comunicazione

1. Cura la predisposizione, la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento degli strumenti di comunicazione esterna (quali ad esempio il portale internet, le brochure istituzionali, l'immagine grafica della Cooperativa);
2. coordina gli eventi e le iniziative pubbliche della Cooperativa (in proprio o in collaborazione con altri enti) e ne cura tutti gli aspetti organizzativi e di promozione;
3. supervisiona e supporta le Aree e le funzioni di staff nella definizione delle linee grafiche, delle presentazioni e della promozione delle attività;
4. coordina i rapporti con i mass media e cura la raccolta degli articoli e delle notizie riguardanti la Cooperativa.

Responsabile Innovazione, ricerca e sviluppo

Sviluppo di nuovi progetti:

1. cura l'analisi dell'evoluzione dei bisogni e delle possibili risposte anche attraverso rapporti con enti e istituzioni;
2. valuta ipotesi di sviluppo o innovazione realizzando appositi studi (se necessari) e predisponendo l'istruttoria di massima da sottoporre al Comitato di Direzione;
3. predispone i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi strategici o particolarmente rilevanti;
4. supporta le aree nell'impostazione delle attività di ricerca e nell'analisi dei risultati.

Attività complementari di produzione di lavoro e servizi:

1. ricerca nuove opportunità lavorative per i percorsi degli utenti della Cooperativa e ne propone l'acquisizione al Comitato di Direzione;
2. gestisce i rapporti contrattuali con i committenti;
3. cura possibili sinergie tra le attività lavorative delle diverse unità d'offerta gestendo i rapporti con i relativi responsabili;
4. ricerca e valuta eventuali attività a valenza commerciale finalizzate alla sostenibilità dei progetti della Cooperativa e ne propone l'acquisizione al Comitato di Direzione.

Responsabile Gestione ambienti, beni e acquisti

1. È responsabile del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Cooperativa, ne cura il periodico inventario e ne assicura il corretto utilizzo, manutenzione e conservazione;
2. propone al Comitato di Direzione:
 - ✓ l'acquisizione o dismissione di immobili, di impianti, automezzi, arredi ed attrezzature di varia natura;

- ✓ interventi di natura straordinaria sugli immobili e ne coordina la realizzazione;
- ✓ interventi di contenimento dei costi nell'utilizzo di ambienti, mezzi di trasporto, attrezzature, impianti e ne cura la concretizzazione;
- 3. cura i rapporti con i proprietari degli immobili in affitto e con gli amministratori e l'assemblea del condominio di Viale Duca degli Abruzzi;
- 4. verifica le proposte di acquisto, valutandone in particolare la capienza del budget e segnalando al Coordinatore Generale eventuali splafonamenti e procede all'emissione degli ordini di acquisto;
- 5. tiene aggiornata la procedura relativa agli acquisti e i documenti connessi, ne assicura il rispetto e propone eventuali modifiche al Comitato di Direzione;
- 6. tiene rapporti con i fornitori per ottenere le migliori condizioni e ne valuta i requisiti.

Responsabile Sistema Informativo

1. Cura l'analisi delle migliori condizioni di fornitura dei servizi per la rete dati e per la rete telefonica e propone eventuali adeguamenti al Comitato di Direzione;
2. è responsabile della strutturazione della rete locale, della gestione delle autorizzazioni e dei profili utenti, della gestione dei *backup* e dei requisiti di accesso;
3. valuta il fabbisogno di nuovi servizi/*software*/apparati, propone eventuali adeguamenti al Comitato di Direzione e ne cura l'implementazione;
4. cura la gestione, la manutenzione e l'aggiornamento di apparati, servizi e *software* in uso.

5. Le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio ha conferito le seguenti deleghe:

Operazioni presso istituti di credito con potere di firma per la concessione di linee di credito, per il versamento, la movimentazione ed il prelievo di somme di denaro	➤Presidente ➤Vice Presidente ➤Responsabile Amministrazione
Stipula contratti di assunzione dipendenti, contratti di collaborazione, di consulenza, di incarico professionale	➤Responsabile Risorse umane
Firma dei contratti dei lavori per attività ergoterapica	➤Presidente ➤Responsabile funzione di staff: attività lavorative
Firma dei contratti e convenzioni con altri committenti	➤Presidente ➤Coordinatore Generale ➤Responsabile di Area PeS; Responsabile di settore

Restano di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:

- ✓ la sottoscrizione di quote associative;
- ✓ la sottoscrizione di capitale sociale per partecipazione ad Enti pubblici o privati;
- ✓ gli investimenti immobiliari;
- ✓ gli investimenti mobiliari per un valore superiore a 20.000.

In tema di stipula di contratti ed ordini di acquisto, il Consiglio di Amministrazione ha conferito le seguenti deleghe, da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dal budget e dal piano degli investimenti approvati annualmente. Ove non diversamente specificato, il limite di spesa consentito è la capienza prevista dal budget. L'eventuale superamento del budget o l'acquisto di beni non previsti nel piano degli investimenti deve essere approvato dal Comitato di Direzione.

VOCE DI SPESA	LIMITI DI SPESA	DELEGA DI ACQUISTO
✓ Arredamento, elettrodomestici, automezzi, attrezzature; ✓ Materiale, attrezzature e macchinari per laboratorio e attività ergoterapiche ✓ Manutenzione ordinaria, riparazioni	Fino a € 2.000	Responsabile Gestione ambienti, beni e acquisti
	Tra € 2.000 e € 5.000	Coordinatore Generale
	Oltre € 5.000	Comitato di Direzione
✓ Attrezzature Informatiche (hardware e software) ✓ Licenze d'uso	Fino a € 2.000	Responsabile Sistema Informativo
	Tra € 2.000 e € 5.000	Coordinatore Generale
	Oltre € 5.000	Comitato di Direzione
Noleggi, contratti di leasing, abbonamenti		Responsabile Gestione ambienti, beni e acquisti
Manutenzione straordinaria		Comitato di Direzione
Materiale per antinfortunistica		Datore di Lavoro
Cancelleria e stampati		Responsabile Amministrazione
Contratti per utenze varie		Responsabile Gestione ambienti, beni e acquisti
Spese di pubblicità e promozione		Responsabile Comunicazione
Assicurazioni	✓ Per contratti esistenti ✓ Per nuovi mezzi	Responsabile Amministrazione

	✓ Per polizze fideiussorie	
	✓ Per nuove coperture	Comitato di Direzione
Formazione		Responsabile Politiche e gestione risorse umane

Area Comunità

VOCE DI SPESA	LIMITE DI SPESA	DELEGHE DI ACQUISTO
Alimentari e prodotti per la casa	Fino a € 500	Responsabile di Sede
	Oltre € 500	Responsabile Gestione ambienti, beni e acquisti
✓ Spese per il tempo libero ✓ Spese sanitarie ✓ Biancheria, suppellettili o piccole attrezzature per le residenze	Fino a € 200	Responsabile di Sede
	Oltre € 200	Responsabile Gestione ambienti, beni e acquisti

Area PeS

VOCE DI SPESA	LIMITE DI SPESA	DELEGHE DI ACQUISTO
Spese pianificate nei progetti (escluse le spese di funzionamento della struttura)	Fino a € 200	Responsabile progetto
	Oltre € 200	Responsabile Gestione ambienti, beni e acquisti

In tema di tutela della salute dei lavoratori, tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti, il Consiglio di Amministrazione ha individuato in un consigliere di amministrazione il Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, a lui conferendo tutti i poteri per provvedere direttamente ed autonomamente a quanto ritenuto necessario ed utile per il costante, puntuale rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di salvaguardia dell'ambiente e di prevenzione degli incendi, di gestione dei rifiuti, con riferimento a tutte le normative vigenti ed ai campi di applicazione delle medesime.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 I principi generali della normativa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- ✓ soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- ✓ soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto l'ente saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 I reati che fondano la responsabilità amministrativa dell'ente

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- ✓ peculato (art. 314 c.p.), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- ✓ malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- ✓ frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986);
- ✓ concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- ✓ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- ✓ turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- ✓ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- ✓ documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ estorsione realizzata mediante: accesso abusivo a sistema informatico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 629 comma 3 c.p.);
- ✓ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 133).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- ✓ associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- ✓ associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- ✓ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

- ✓ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ✓ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta fili-granata (art. 461 c.p.);
- ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- ✓ impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- ✓ indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- ✓ istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- ✓ false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- ✓ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- ✓ assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- ✓ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- ✓ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- ✓ condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- ✓ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- ✓ istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo [del Libro II, Titolo I del Codice Penale] (art. 302 c.p.);
- ✓ cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- ✓ cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- ✓ banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- ✓ assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- ✓ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- ✓ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- ✓ pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- ✓ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- ✓ abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- ✓ manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- ✓ omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e *trasferimento fraudolento di valori* (art. 25-octies.1 del Decreto)

- ✓ indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- ✓ frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- ✓ ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto);
- ✓ trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- ✓ divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- ✓ reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- ✓ reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- ✓ violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- ✓ manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- ✓ scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- ✓ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- ✓ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- ✓ traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- ✓ sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- ✓ reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- ✓ importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- ✓ importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- ✓ detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);

- ✓ falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- ✓ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6);

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- ✓ inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- ✓ inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- ✓ impiego di lavoratori stranieri (in numero superiore a 3 o minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis c.p.) privi di permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- ✓ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3bis, 3-ter e comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- ✓ favoreggiamento della permanenza di stranieri nello Stato in violazione delle norme di cui al D.lgs. 286/1998 (art. 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- ✓ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, se si fondano sulla negazione o minimizzazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3-bis legge 13/10/1975 n. 654, oggi art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- ✓ frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13/12/1989, n. 401);
- ✓ esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13/12/1989, n. 401);
- ✓ giuochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 comma 4 legge 13/12/1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74);
- ✓ dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10/03/2000, n. 74) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 10/03/2000, n. 74), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al

territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- ✓ contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024);
- ✓ sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995);
- ✓ sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. 504/1995);
- ✓ vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D. Lgs. 504/1995);
- ✓ fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. 504/1995);
- ✓ associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. 504/1995);
- ✓ sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e di bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. 504/1995);
- ✓ alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)
- ✓ deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D. Lgs. 504/1995)
- ✓ irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- ✓ furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- ✓ appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ✓ ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- ✓ falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- ✓ violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- ✓ importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- ✓ uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- ✓ distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- ✓ contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-octiesdecies del Decreto)

- ✓ riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- ✓ devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- ✓ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- ✓ sanzioni pecuniarie,
- ✓ sanzioni interdittive,
- ✓ confisca del prezzo o del profitto del reato,
- ✓ pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- ✓ risarcito il danno o lo abbia riparato;
- ✓ eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

- ✓ messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

Il Decreto prevede che l'ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato – prima della commissione del fatto – modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati.

Nel caso in cui invece il modello sia adottato e reso operativo dopo la commissione del fatto - ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - il Decreto non prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente, ma una serie di benefici in termini di riduzione della sanzione pecuniaria, esclusione della sanzione interdittiva (laddove applicabile), nonché sospensione/revoca della misura cautelare qualora irrogata.

In ogni caso, nel D.lgs. 231/2001 si specificano le esigenze cui devono rispondere i modelli. Segnatamente, i modelli devono:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- ✓ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1 Gli obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato adottato con delibera del Consiglio di amministrazione de Il Calabrone.

I soggetti apicali della Cooperativa hanno deciso di adeguarsi alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 principalmente per sensibilizzare tutti i soggetti che operano nella Cooperativa e interagiscono con essa rispetto all'adozione di comportamenti virtuosi atti ad evitare la commissione di reati.

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Cooperativa intende:

- ✓ rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Cooperativa, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Cooperativa;
- ✓ rendere consapevoli tali soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Cooperativa, in quanto gli stessi sono contrari alle disposizioni di legge, alla cultura societaria ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività della Cooperativa;
- ✓ consentire alla Cooperativa di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- ✓ migliorare la *governance* dell'ente e l'immagine della Cooperativa.

2.2 La "formalizzazione" del Modello

Il lavoro svolto dalla Cooperativa al fine della predisposizione del presente Modello organizzativo ha tenuto conto delle esigenze previste dal Decreto (art. 6 comma 2) e, segnatamente, la Cooperativa ha proceduto a:

a) "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati".

A tal fine, la Cooperativa ha:

- ✓ identificato i settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dei principali documenti aziendali (a titolo esemplificativo: visura camerale, Documento di Valutazione dei rischi, organigrammi, Manuale di gestione Integrato e relative procedure, principali contratti, ecc.);
- ✓ analizzato i settori/attività/aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto da parte della Cooperativa, dai suoi organi amministrativi, dai soci, dai dipendenti, dai volontari ed, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto anche attraverso interviste ai soggetti interessati (quali, ad esempio, il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed i consulenti incaricati dalla Cooperativa per le attività inerenti la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela ambientale, la Responsabile Amministrativa, ecc.);
- ✓ individuato regole interne e protocolli esistenti (formalizzati o meno) con riferimento ai settori/attività/aree sensibili individuati come a rischio di commissione dei reati presupposto.

Con riferimento a tale esigenza, la Cooperativa ha elaborato una "*Mappatura delle attività*".

b) "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap. 2. 6 della presente Parte Generale) che protocolli specifici (di cui alle singole Parti Speciali del Modello organizzativo societario).

c) “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”.

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti protocolli sia di carattere generale (come disposto al Cap 2. 7 della presente Parte Generale) che protocolli specifici (di cui alla sezione “*Gestione delle risorse finanziarie*” - Parte Speciale “A” del presente Modello organizzativo societario).

d) “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”.

Con riferimento a tale esigenza, sono stati previsti flussi informativi distinti in “*Informazioni*” e “*Segnalazioni*” (di cui al Cap. 3.6 della presente Parte Generale), oltre che specifici *report* indicati nella Tabella riportata nel Cap. 3.7.

e) “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

Con riferimento a tale esigenza, è stato introdotto specifico sistema disciplinare e sanzionatorio (Cap. 5. della presente Parte Generale).

Ulteriori richiami alle sanzioni sono infine contenuti in ciascuna Parte Speciale. Inoltre, con particolare riferimento alla Parte Speciale “E” inerente i reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori specifiche sanzioni sono previste in relazione alla violazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

f) “prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare”.

Con riferimento a tale esigenza, è stato integrato il paragrafo disciplinante gli obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, prevedendo il canale di segnalazione interna ed il divieto di ritorsione (Cap. 3.6 della presente Parte Generale) ed è stato integrato il sistema disciplinare e sanzionatorio (Cap. 5 della presente Parte Generale).

2.3 La mappa delle attività a rischio e la struttura del Modello

A seguito delle attività svolte con le modalità precedentemente analizzate, la Cooperativa ha individuato le seguenti attività a rischio:

- ✓ Gestione dei rapporti con la P.A. (per l’ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili ecc.).
- ✓ Gestione dei rapporti con la P.A. (per l’erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni)
- ✓ Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.;
- ✓ Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;
- ✓ Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;
- ✓ Gestione delle attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali;

- ✓ Produzione e commercio di beni realizzati dalla Cooperativa nell'ambito dei propri progetti educativi (Laboratorio, Ciclofficina, Comunità, ecc.);
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa;
- ✓ Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e gestione dei cespiti dell'ente;
- ✓ Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;
- ✓ Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni;
- ✓ Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;
- ✓ Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;
- ✓ Gestione delle attività che hanno impatto sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- ✓ Gestione delle attività ad impatto ambientale e che comportino la produzione di rifiuti;
- ✓ Gestione dei rapporti con i fornitori e dei contratti di appalto, d'opera e somministrazione;
- ✓ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

Il Modello organizzativo societario si compone (oltre alla presente Parte Generale) di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle predette attività.

Nello specifico, le Parti Speciali sono:

- A: Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- B: Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- C: Reati societari, autoriciclaggio, reati tributari e reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
- D: Delitti contro l'industria e il commercio;
- E: Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- F: Reati ambientali;
- G: Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con riferimento ai reati non espressamente previsti nelle Parti Speciali sopra indicate si sono considerati validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Cooperativa, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla stessa e delle procedure aziendali che costituiscono parte integrante del presente documento.

2.4 I Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- ✓ Soci della Cooperativa;
- ✓ Amministratori e procuratori speciali nominati;
- ✓ Dipendenti e Dirigenti (eventuali);
- ✓ Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- ✓ Consulenti, Collaboratori e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;

- ✓ Volontari che operano in affiancamento ai dipendenti della Cooperativa;
- ✓ Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

2.5 L'approvazione del Modello, le sue modifiche e integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione del Consiglio di amministrazione; le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dall'Organo medesimo, anche su informativa e proposta dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa.

2.6 Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati oggetto del Modello

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione dei reati previsti dal Decreto sono:

- ✓ il Codice Etico: ovvero il documento che racchiude i principi etici – quali correttezza, lealtà, integrità, trasparenza e rispetto delle leggi – che devono ispirare i comportamenti nello svolgimento dell'attività dell'ente in ogni sua espressione per il buon funzionamento, l'affidabilità e l'immagine positiva della Cooperativa. Particolare significatività riveste la sezione relativa ai temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale che impone il rispetto della specifica legislazione nel contenuto di tempo in tempo vigente, mira a prevenire infortuni e malattie professionali e tende a migliorare nel tempo le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale;
- ✓ la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- ✓ la separazione delle funzioni: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione e l'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- ✓ la documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- ✓ il sistema organizzativo – gli organigrammi: all'interno dell'organigramma della Cooperativa sono definiti gli organi di *line*, a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico, e gli organi di *staff*, a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e di sostegno alle attività degli organi di *line*;
- ✓ il sistema organizzativo – il sistema delle deleghe e delle procure: le deleghe attualmente in essere prevedono in maniera dettagliata i poteri con esse conferiti, determinandone natura e limiti.

I Protocolli di dettaglio con riferimento ai diversi reati sono contenuti nelle singole Parti Speciali del presente Modello organizzativo.

2.7 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Nella gestione delle risorse finanziarie la Cooperativa dispone:

- ✓ che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente individuati;
- ✓ che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dal Responsabile Amministrativo che ne autorizza il pagamento previa verifica svolta dall'area Amministrazione;
- ✓ che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo di cui alla cassa dell'ente;
- ✓ che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- ✓ che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità.

Protocolli maggiormente specifici sono indicati nella sezione *"Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito"* di cui alla Parte Speciale "A" del presente Modello organizzativo.

3. L'Organismo di Vigilanza della Cooperativa

3.1 I principi generali

Condizione necessaria prevista dal D.lgs. 231/2001 ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia dei poteri, le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità, di continuità di azione e onorabilità, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Cooperativa o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo dell'ente e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "staff" con l'Organo Dirigente.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Cooperativa ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che hanno maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione. Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente della Cooperativa ha espressamente tenuto conto delle cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV, indicate nel successivo paragrafo 3.3.

La Cooperativa, anche in considerazione della propria struttura, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale.

3.3 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Dirigente ha tenuto conto delle seguenti cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti:

1. coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
2. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
 3. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Dirigente e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla propria nomina:

- ✓ sia condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati al numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- ✓ abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del suo incarico.

Il componente dell'OdV è inoltre sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- ✓ condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nel numero 1 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- ✓ applicazione di una misura cautelare personale;
- ✓ applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Organo Dirigente all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo vigila sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e ne cura il suo aggiornamento anche attraverso informative e proposte al Consiglio di Amministrazione.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organo Dirigente della Cooperativa ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo deve informare senza ritardo l'Organo Dirigente della Cooperativa. L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni dell'ente ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

In forza di delibera del Consiglio di Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è stata affidata la gestione del canale di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

L'Organismo di Vigilanza:

- ✓ verifica il funzionamento e l'osservanza del Modello, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- ✓ segnala all'Organo Dirigente le eventuali opportunità di aggiornamento e miglioramento del Codice Etico e del Modello, tenendo conto della evoluzione della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'Organizzazione nonché delle modalità di funzionamento del Modello rilevate;
- ✓ monitora la diffusione del Codice Etico e del Modello ai Destinatari.

3.5 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Dirigente e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la prima, su base continuativa, e la seconda, a cadenza annuale, attraverso una relazione scritta che indica con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, sia in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello e che evidenzia il piano delle attività previste per l'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, tutti i controlli ritenuti necessari.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Dirigente ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Dirigente.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Dirigente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.6 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- a. segnalazioni;
- b. segnalazioni c.d. 'whistleblowing';
- c. informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture dell'ente.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza dei dati come nel tempo vigenti. Gli atti dell'Organismo di Vigilanza possono essere conservati presso gli uffici della Cooperativa, purché contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio; in alternativa, tali atti possono essere conservati a cura di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza all'uopo incaricato dall'Organismo stesso.

a. Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Cooperativa, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- a mezzo di posta, in busta chiusa riservata, all'indirizzo:
Organismo di Vigilanza de Il Calabrone cooperativa sociale ETS
viale Duca degli Abruzzi 10 – 25124 Brescia
- con posta elettronica all'indirizzo (in ordine alla riservatezza di tale strumento, si rammenta che, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 23 luglio 2023: «*la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali*»):
servizio.odv.ilcalabrone@avvqlb.it;
- ovvero con comunicazione scritta, indirizzata all'Organismo di Vigilanza e recapitata in una delle cassette postali intestate "Organismo di Vigilanza de Il Calabrone cooperativa sociale ETS", posizionate nella sede della cooperativa in viale Duca degli Abruzzi 10 – 25124 Brescia e nella sede della comunità terapeutica in Collebeato (BS), località Campianelli, 1;
- oralmente, telefonando al numero 333-6713459, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, esclusi i festivi, chiedendo di poter colloquiare con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero richiedendo, allo stesso numero, un incontro personale con l'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dai soggetti titolari del potere disciplinare in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

b. Segnalazioni c.d. 'whistleblowing'

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento, atto od omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo), che consiste alternativamente in:

- ✓ condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- ✓ violazioni del Modello e/o del Codice Etico;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei 3 punti precedenti.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- ✓ informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che siano stati commessi;
- ✓ informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti) che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi;
- ✓ elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali comportamenti, atti od omissioni (come sopra definiti).

➤ *Canale di segnalazione interna*

Le segnalazioni devono riportare l'identità del segnalante (che potrà specificare di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni) e possono essere effettuate con le stesse modalità indicate alla precedente lettera a) per le segnalazioni ordinarie, vale a dire:

- a mezzo di posta, in busta chiusa riservata, all'indirizzo:
Organismo di Vigilanza de Il Calabrone cooperativa sociale ETS
viale Duca degli Abruzzi 10 – 25124 Brescia
- con posta elettronica all'indirizzo (in ordine alla riservatezza di tale strumento, si rammenta che, secondo la Corte Costituzionale, sentenza n. 170 del 23 luglio 2023: «*la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali*»):
servizio.odv.ilcalabrone@avvqlb.it

- ovvero con comunicazione scritta, indirizzata all'Organismo di Vigilanza e recapitata in una delle cassette postali intestate "Organismo di Vigilanza de Il Calabrone cooperativa sociale ETS", posizionate nella sede della cooperativa in viale Duca degli Abruzzi 10 – 25124 Brescia e nella sede della comunità terapeutica in Collebeato (BS), località Campianelli, 1;
- oralmente, telefonando al numero 333-6713459, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, esclusi i festivi, chiedendo di poter colloquiare con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero richiedendo, allo stesso numero, un incontro personale con l'O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di sua ricezione. La segnalazione viene gestita dall'Organismo di Vigilanza effettuando tutti gli accertamenti ed approfondimenti ritenuti necessari, ivi comprese richieste di integrazione al segnalante ed interlocuzioni con lo stesso e l'audizione della persona coinvolta.

L'Organismo di Vigilanza fornisce al segnalante riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della stessa.

L'Organismo di Vigilanza intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati dai soggetti titolari del potere disciplinare in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo che l'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui può evincersi tale identità rimangano riservate. Tale identità potrà essere rivelata solo previo consenso espresso del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito della segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire il segnalante, l'eventuale persona che lo ha assistito nel processo di segnalazione, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente, e gli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla segnalazione, fatto salvo il caso in cui sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. L'Organismo di Vigilanza può conservarle per un tempo superiore, previa anonimizzazione dei dati personali relativi al segnalante, alle persone coinvolte (indicate come possibili responsabili delle condotte illecite), nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella segnalazione, al fine di comprovare l'adeguata gestione delle segnalazioni e la conseguente efficace attuazione del Modello ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 (quale esimente della responsabilità amministrativa della Società).

Le segnalazioni afferenti a comportamenti, atti o omissioni posti in essere da uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono immediatamente trasmesse al Consiglio di Amministrazione, con l'eventuale documentazione a supporto. Il Consiglio di Amministrazione gestisce la segnalazione, acquisendo tutte le informazioni necessarie per verificarne la fondatezza, anche avvalendosi delle strutture aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, nel rispetto delle regole sopra descritte con riferimento alle segnalazioni gestite dall'Organismo di Vigilanza. Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione sulle segnalazioni in esame sono formalizzate attraverso

delibera scritta, con cui, se del caso, potranno essere irrogate le sanzioni previste nel Cap. 5.8 della presente Parte generale.

➤ *Canale di segnalazione esterna*

Tutti i destinatari possono presentare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- ✓ la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti nel punto che precede («*Canale di segnalazione interna*») non ha avuto alcun seguito;
- ✓ il segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, della persona coinvolta e di persone eventualmente menzionate nella segnalazione.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al "*Whistleblowing*";
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali sono specificate dall'ANAC sul proprio sito web.

Non possono essere presentate con il canale di segnalazione esterna le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, che possono essere effettuate solo tramite il canale di segnalazione interna.

➤ *Divulgazione pubblica*

I Destinatari possono effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non ha ricevuto riscontro nei termini previsti dalla legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- b) il segnalante ha fondato motivo per ritenere che il comportamento, l'atto o l'omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (come sopra definito) possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della del comportamento, dell'atto o dell'omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità della Società (come sopra definito) o possa essere coinvolto in tale comportamento, atto o omissione.

Non possono essere oggetto di divulgazione pubblica le segnalazioni inerenti a condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, che possono essere effettuate solo tramite il canale di segnalazione interna.

c. Informazioni

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- ✓ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Cooperativa;
- ✓ visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (ATS, ARPA, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- ✓ richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Cooperativa, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- ✓ rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- ✓ le variazioni al sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Cooperativa.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV. I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

3.7 Tabella riassuntiva dei flussi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei flussi informativi che debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza:

Oggetto	Struttura responsabile	Periodicità	Contenuto
Operazioni straordinarie	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Variazione organigramma	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Sistema delle deleghe e delle procure	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Copia delibera e copia degli atti degli organi sociali
Programma annuale valutazione e miglioramento attività – obiettivi	Comitato di Direzione	Annuale	Copia del programma annuale di valutazione e miglioramento attività
Piano formativo annuale	Comitato di Direzione	Annuale	Copia del piano formativo annuale
Internal audit	Responsabile della Qualità	Trimestrale	Copia del verbale di audit
Partecipazioni ad appalti e/o bandi	Coordinatore Generale	Trimestrale	Relazione su partecipazione ad appalti e/o bandi
Procedure	Responsabile della Qualità	Ad evento	Copia delle modifiche della procedura esistente o della nuova procedura
Bilancio	Collegio Sindacale	Annuale	Relazione sul bilancio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro	Annuale	Relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Datore di Lavoro	Ad evento	Verbale della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 81/2008

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: infortuni	Datore di Lavoro o Responsabile amministrazione	Ad evento	Relazione su infortunio
Privacy	Coordinatore Generale	Annuale	Relazione sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali
Sistema informativo	Responsabile area di staff IT	Annuale	Relazione sul sistema IT adottato nella Cooperativa
Comunicazioni/richieste dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze dell'Ordine	Coordinatore Generale	Ad evento	Copia delle comunicazioni/richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e /o dalle Forze dell'Ordine
Visite ispettive ATS, ARPA, INAIL, Guardia di Finanza e organi amministrativi/giudiziari in genere	Coordinatore Generale	Ad evento	Copia verbali degli organi ispettivi e relazione in merito alle ispezioni effettuate
Richieste licenze/autorizzazioni	Coordinatore Generale	Ad evento	Copia della pratica amministrativa relativa alla richiesta di licenze/autorizzazioni e dei conseguenti provvedimenti dell'Autorità Amministrativa
Contenziosi in corso	Coordinatore Generale	Ad evento	Relazione in merito ai contenziosi in corso
Provvedimenti disciplinari	Coordinatore Generale	Ad evento	Relazione in merito ai provvedimenti disciplinari irrogati
Procedimenti giudiziari	Coordinatore Generale	Ad evento	Relazione in merito ai procedimenti giudiziari in essere
Richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario	Coordinatore Generale	Ad evento	Copia della richiesta di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario
Assunzioni di cittadini di Stati terzi	Coordinatore Generale	Ad evento	Generalità del nuovo assunto e copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso
Incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione	Partecipanti all'incontro	Ad evento	Memorandum sui contenuti dell'incontro con esponenti della Pubblica Amministrazione

4. La diffusione del Modello e l'attività di formazione

4.1 I profili generali

La Cooperativa intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Cooperativa.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa è gestita dall'Organo Dirigente coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 La comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse dell'ente tramite apposita comunicazione ufficiale dell'Organo Dirigente.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello di cui hanno a disposizione la copia da ultimo aggiornata su apposito archivio informatico nel server aziendale condiviso ad essi accessibile.

Ai nuovi assunti è consegnata informativa specifica sul Codice Etico e sul Modello Organizzativo con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse dell'ente attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 La formazione dei Dipendenti e dei Responsabili

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito di tale area.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla presente Parte Generale (Cap. 5).

La Cooperativa prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare: il contesto normativo, il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Cooperativa comprensivo delle Parti Speciali, la disciplina delle segnalazioni di violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023, il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Cooperativa.

L'Organismo di Vigilanza vigila affinché i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

4.4 L'informativa ai Consulenti, Collaboratori e Fornitori

La Cooperativa impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Volontari attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

5.1 I profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel Codice Etico e nel presente Modello organizzativo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con il Presidente della cooperativa, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva e del grado della colpa.

Il Presidente provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali indicate nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli adottati dalla Cooperativa sono considerati illeciti disciplinari. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale delle cooperative sociali (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa: si applica in caso di inosservanza dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, per un comportamento non conforme o non adeguato in misura tale da essere considerato grave. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché in merito ad ogni violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure che ne costituiscono parte integrante. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla

Cooperativa), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Cooperativa relative al D.lgs. 231/2001, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Cooperativa, al D. Lgs. 24/2023 o in ordine a tematiche relative.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente oppure in caso di recidiva. Tra gli illeciti passibili della sanzione in questione rientra la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 (su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale) e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Licenziamento: i licenziamenti individuali sono regolati dagli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300 e 11 maggio 1990, n. 108.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare può essere adottato:

- ✓ assenze ingiustificate e prolungate dal lavoro oltre i 3 giorni consecutivi;
- ✓ assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- ✓ abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- ✓ inosservanza delle norme mediche per malattia;
- ✓ grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- ✓ danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
- ✓ litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- ✓ furto nella Cooperativa di beni a chiunque appartenenti;
- ✓ esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- ✓ contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
- ✓ azioni in contrasto con i principi della Cooperativa;
- ✓ gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

Inoltre, il licenziamento disciplinare si applica in caso di grave e reiterata violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal presente Modello o delle procedure che ne costituiscono parte integrante, tanto in ipotesi di contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali quanto in caso di adozione di un comportamento consapevolmente in contrasto con i principi di cui al Codice Etico, le regole di comportamento del presente Modello o le procedure che ne costituiscono parte integrante che, ancorché non sia suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra gli illeciti passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- ✓ redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- ✓ omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- ✓ violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alle procedure del Modello, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei Responsabili

La violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte di Responsabili di primo e di secondo livello, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione

commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il responsabile alla Cooperativa.

Costituiscono illeciti disciplinari anche:

- ✓ la mancata vigilanza sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi del Codice Etico e delle regole di comportamento previste dal Modello;
- ✓ la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- ✓ la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei responsabili stessi;
- ✓ l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un responsabile, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- ✓ la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 (su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale) e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

5.4 Le sanzioni nei confronti dei Soci e dei Procuratori speciali individuati

Nei confronti del Socio / Procuratore Speciale che abbia commesso una violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del presente Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) può essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- ✓ richiamo formale scritto;
- ✓ sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- ✓ revoca, totale o parziale, degli incarichi e/o delle eventuali procure.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea dei Soci adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

5.5 Le sanzioni nei confronti di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Volontari

Ogni violazione dei principi di cui al Codice Etico e delle regole di comportamento del Modello (tra cui, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di Consulenti, Collaboratori, Volontari e in generale di Fornitori (nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei Reati presupposto di cui al Decreto) e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

5.6 Le misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione (ed, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate), l’OdV informa il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui l’immediato intervento dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Le violazioni dolose al Modello possono determinare l’immediata decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

Con riguardo ad eventuali segnalazioni di violazioni poste in essere da uno o più membri dell’Organismo di Vigilanza, in caso di mancata gestione, verifica ed analisi di tali segnalazioni ovvero di adozione di procedure di loro gestione non conformi alle previsioni di legge e del Modello, il Collegio Sindacale, valutata la gravità della violazione, prende gli opportuni provvedimenti, tra cui l’immediato intervento dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

5.7 Le misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo (ed, in particolare, in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o di effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l’OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione, che assumerà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee, se del caso interessando l’Assemblea dei Soci per le determinazioni di competenza, ai sensi dello Statuto della Cooperativa.

5.8 Le misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Ferme restando le cause di revoca, decadenza e sospensione (su cui si veda il Cap. 3.3 della presente Parte generale), in caso di realizzazione di uno dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti o di violazione del Codice Etico, del Modello e dei relativi Protocolli (ivi compresa la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti indicati nel D. Lgs. 24/2023 –su cui si veda il Cap. 3.6 della presente Parte generale– e/o l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate) da parte dei singoli membri dell’Organismo di Vigilanza, nell’ambito delle loro funzioni, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità della violazione.

In particolare, in base al tipo di rapporto in essere tra la Cooperativa e il componente dell’OdV, le misure potranno essere quelle previste dai CCNL applicabili o la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato e la revoca dell’incarico.

In caso di mancata gestione, verifica ed analisi delle segnalazioni ovvero di adozione di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi alle previsioni di legge e del Modello, il Consiglio di Amministrazione, valutata la gravità della violazione, può procedere alla revoca dell’incarico per giusta causa, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).

La Società può altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A

Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reato di corruzione fra privati, delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

A.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (Artt. 24 e 25 del Decreto)

Peculato (art. 314), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea

Il reato di peculato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro e della cosa mobile altrui, di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, anche al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. L'indebita destinazione di denaro o cose mobili si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico, al di fuori dei casi integranti peculato, destina il denaro o l'altra cosa mobile di cui ha il possesso o, comunque, la disponibilità, per ragione del suo ufficio, ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da

atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e, così facendo, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta e nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da tali contratti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ossia la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito).

Viene punito anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata:

- se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis;
- se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni private, mentre è diminuita della metà nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (artt. 320 e 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, comma 1, 314 bis, 316, da 317 a 319 quater, 321, 322, 346 bis si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) nonché (art. 322 bis comma 1 c.p.):

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Il reato punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

Reato di corruzione fra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 terzo comma c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a:

- ✓ amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, perché compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- ✓ chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati nel punto che precede), perché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- ✓ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, o, comunque, si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Punisce, inoltre, chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La norma punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione, riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere³, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- ✓ Gestione dei rapporti con Enti pubblici e privati per l'ottenimento di incarichi di lavoro;
- ✓ Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (per l'ottenimento e/o il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili, per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni e per ispezioni e verifiche);
- ✓ Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa;
- ✓ Gestione delle attività di erogazione dei servizi;
- ✓ Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa;
- ✓ Gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito;
- ✓ Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- ✓ Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.

³ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

A.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

In via preliminare e per quanto in particolare attiene i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali ed incaricati di Pubblico Servizio e Autorità di Vigilanza (di seguito anche “Funzionari Pubblici”), si riporta di seguito una breve definizione:

per Pubblica Amministrazione: qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero;

per Pubblici Ufficiali: coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi⁴ o certificativi⁵, nell’ambito di una potestà di diritto pubblico;

per Incaricato di Pubblico Servizio: colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato dei poteri del Pubblico Ufficiale, ma adempie, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli enti gestori dei mercati regolamentati, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, i dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, ecc.);

per Autorità di Vigilanza: quegli enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, ecc. (quali l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, AEEG, Garante della Privacy, ecc.).

Con specifico riferimento a:

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La **gestione dei rapporti con la P.A.** per il rinnovo di certificazioni, autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni e simili potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo al rilascio o al rinnovo della certificazione, autorizzazione o concessione.

La **gestione dei rapporti con la P.A.** per l’erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **indebita percezione di erogazioni pubbliche** nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla P.A.

La **gestione dei rapporti con la P.A.** per l’erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa inducesse in errore la P.A. al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dalla P.A.

La **gestione dei rapporti con la P.A.** per l’erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **malversazione di erogazioni pubbliche**

⁴ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione, ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass. Pen, Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

⁵ Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa destinasse i fondi erogati dalla P.A. al ripianamento di perdite degli esercizi precedenti, anziché all'opera per la quale il finanziamento era stato concesso.

La **gestione dei rapporti con la P.A.** per l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre analoghe erogazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode informatica ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui la Cooperativa, una volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico della PA al fine di inserire un importo diverso da quello legittimamente ottenuto.

La **gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni** da parte della P.A. (Guardia di Finanza, Regione Lombardia, ATS, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Cooperativa in processi in assenza dei presupposti.

La **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio un apicale della Cooperativa, nell'ambito delle attività finalizzata alla soluzione transattiva di una controversia, offrisse o promettesse denaro o altra utilità alla propria controparte al fine di ottenere indebitamente un accordo transattivo a proprio vantaggio.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa imputato o indagato in un procedimento penale inducesse un soggetto chiamato a deporre in un procedimento giudiziario a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Cooperativa.

Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa⁶

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **corruzione** nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Cooperativa.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **turbata libertà degli incanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Cooperativa promettesse ad un offerente, partecipante agli incanti, di assumerne un parente e/o un amico, al fine di allontanarlo dagli incanti stessi, così da garantire l'assegnazione del contratto da parte della Pubblica amministrazione alla Cooperativa.

⁶ L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Cooperativa occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di riduzione o mantenimento in servitù nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Cooperativa, in violazione delle norme in materia di impiego, mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.

Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, la determinazione delle retribuzioni, con particolare riferimento all'erogazione di maggiorazioni al personale, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un aumento del compenso legato a risultati di produzione incentivasse comportamenti contrari alle disposizioni in materia antinfortunistica (mancato utilizzo di DPI, etc.). La gestione del personale, con particolare riferimento alle attività informative e formative potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai predetti reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire una formazione sufficiente ed adeguata, determinasse a cagionare ad un lavoratore una lesione personale grave o gravissima. Si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato ovvero facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto della Cooperativa soggetti appartenenti a categorie protette.

La **determinazione delle retribuzioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Cooperativa.

L'attività di **gestione delle spese di trasferta e dei rimborsi spese** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** ed al reato di **corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui la Cooperativa, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

L'**attività formativa finanziata** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **malversazione di erogazioni pubbliche** o **truffa ai danni dello Stato**, nell'ipotesi in cui la Cooperativa – pur ricevendo fondi espressamente destinati alla formazione dei dipendenti – mediante artifici e raggiri non li destinasse alle predette finalità oppure organizzasse in modo corretto detti corsi, falsificando – ad esempio – la compilazione dei registri delle presenze.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

La **selezione e gestione di fornitori di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, fossero stipulati contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso fossero conclusi rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dall'ente pubblico in assenza dei presupposti e al fine di ottenere un indebito vantaggio.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** qualora fossero stipulati contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere anche di stampo mafioso nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di **ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito.

Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Cooperativa l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

La **gestione delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di trasferimento fraudolento di valori** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Cooperativa disponendo di fondi occulti e volendo 'ripulirli', ne attribuisse fittiziamente la disponibilità (ad esempio, consegnandoli con l'intesa che il ricevente ne faccia l'uso convenuto) a soggetto terzo, che, dietro specifiche indicazioni dell'esponente della Cooperativa, li impieghi per l'acquisto di beni strumentali (necessari per l'esercizio dell'attività della Cooperativa) che, poi, vengono messi a disposizione dell'ente a condizioni economiche più favorevoli di quelle riscontrabili sul mercato di riferimento.

L'attività di **gestione della cassa** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa accettasse come pagamento denaro proveniente da delitto.

La **gestione delle risorse finanziarie e/o la gestione dei pagamenti** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un esponente della Cooperativa impiegasse, al fine di regolare i pagamenti dovuti dalla Società stessa, carte di credito di provenienza illecita.

La **gestione dei rapporti con gli istituti di credito** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa promettesse denaro o altra utilità ad un funzionario di un istituto bancario al fine di ottenere finanziamenti o mutui in assenza dei presupposti.

Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

La **gestione degli omaggi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio la Cooperativa concedesse omaggi di valore significativo a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di compiere azioni corruttive.

La **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa sponsorizzasse eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti della PA o di soggetti privati.

A.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- ✓ Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- ✓ Coordinatore Generale;
- ✓ Procuratori speciali;
- ✓ Consulenti, Collaboratori (anche Volontari) ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della cooperativa considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- ✓ Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

A.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- ✓ svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- ✓ conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;

- ✓ osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Cooperativa, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa – parte generale) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Cooperativa.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo**:

- ✓ in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri con gli esponenti pubblici partecipino almeno due risorse della Cooperativa;
- ✓ di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un **memorandum** interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare all'Organismo di Vigilanza della Cooperativa;
- ✓ di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- ✓ nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, etc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "**Selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi**" della presente Parte Speciale;
- ✓ prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Presidente e/o al Coordinatore generale la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- ✓ di archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- ✓ effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- ✓ cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- ✓ tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria



Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto divieto** di:

- ✓ effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Cooperativa, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Cooperativa;
- ✓ adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Cooperativa, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Cooperativa, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Cooperativa, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- ✓ accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Cooperativa medesima;
- ✓ indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Selezione, assunzione del personale, gestione delle retribuzioni e dei rimborsi spese, attività formativa

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale **è fatto obbligo** di:

- ✓ elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, definendo anche l'inquadramento iniziale, lo stipendio e gli eventuali benefit che dovessero essere riconosciuti;
- ✓ richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione;
- ✓ svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive, stilando una 'graduatoria' ed evitando favoritismi di ogni sorta;
- ✓ operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Cooperativa;
- ✓ procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il "profilo di ruolo" elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- ✓ assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell'immigrazione; in particolare, per un

neo-assunto, se si tratta della prima occupazione nella figura professionale richiesta, proporre un contratto a tempo determinato, in cui è previsto un periodo di prova, sulla base di quanto contemplato dal contratto collettivo di lavoro. Se l'assunzione non è relativa a un progetto specifico con una scadenza prefissata, allo scadere del periodo di rapporto a tempo determinato consentito dalle disposizioni di legge, di norma procedere alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, tenendo conto:

- delle condizioni economiche-organizzative della Cooperativa;
- della valutazione positiva da parte del Responsabile risorse umane e del Responsabile di area o funzione di staff (o di un suo delegato) in relazione al lavoro svolto ed alle modalità con cui è stato svolto, all'esperienza ed alle competenze –specifiche e trasversali– acquisite dal soggetto;
- ✓ assicurare all'interno della Cooperativa condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- ✓ assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- ✓ in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- ✓ con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- ✓ archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ operare secondo logiche di favoritismo;
- ✓ tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- ✓ violare la normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- ✓ sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- ✓ assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Cooperativa;
- ✓ promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Cooperativa;
- ✓ assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- ✓ utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- ✓ corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ✓ violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- ✓ sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese **è fatto obbligo** di:

- ✓ assicurare che le spese sostenute siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- ✓ sottoporre la nota spese (qualora presenti) con allegati i giustificativi di cui sopra, al Responsabile Amministrazione, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al punto successivo;
- ✓ controllare la correttezza e completezza della documentazione di supporto prima di provvedere al rimborso;
- ✓ archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate **è fatto obbligo** di:

- ✓ individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva e fiscale;
- ✓ elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la cooperativa ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- ✓ richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- ✓ svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- ✓ procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- ✓ stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- ✓ assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Responsabile di area, ovvero dal Coordinatore Generale ovvero dal Comitato di Direzione, secondo le previsioni delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ operare secondo logiche di favoritismo;
- ✓ tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- ✓ violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;

- ✓ stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Cooperativa.

Gestione delle risorse finanziarie e della piccola cassa, gestione dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate **è fatto obbligo** di:

- ✓ autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di idonea delega o a ciò autorizzati;
- ✓ effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini/contratti/convenzioni e per le quali è stato previamente svolto il controllo di congruità fra ordine effettuato e bene/servizio ottenuto o erogato;
- ✓ effettuare i pagamenti impiegando strumenti di pagamento di cui la Cooperativa è titolare o di cui essa ha la legittima disponibilità;
- ✓ verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- ✓ rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007 nel contenuto di tempo in tempo vigente;
- ✓ effettuare tutte le movimentazioni di flussi finanziari con mezzi che siano nella legittima disponibilità della Cooperativa e che ne garantiscano la tracciabilità;
- ✓ svolgere le riconciliazioni periodiche dei conti correnti bancari;
- ✓ archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ effettuare pagamenti per contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili al di sopra dei limiti di cui al D.lgs. 231/2007;
- ✓ effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- ✓ effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- ✓ impiegare strumenti di pagamento di cui la Cooperativa non sia titolare e/o di cui abbia acquisito la disponibilità in maniera illegittima;
- ✓ attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità;
- ✓ effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- ✓ creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- ✓ garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Cooperativa;
- ✓ assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Cooperativa;
- ✓ verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- ✓ controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Cooperativa e in particolare che si tratti di organizzazioni attive nel campo socio-assistenziale (solidarietà, terzo settore, etc.);

- ✓ garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- ✓ prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- ✓ raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o brochure dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Cooperativa o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- ✓ promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia – e comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- ✓ promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa.

A.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies, 25-octies.1 e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti, fermo quanto previsto al paragrafo 3.7 della Parte generale, a trasmettere all'Organismo:

- ✓ i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ✓ le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ le notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- ✓ le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

Ciascun soggetto partecipante ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione deve provvedere ad inviare all'Organismo di Vigilanza un *memorandum* relativo a tali incontri.

A.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori (anche Volontari) coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa

considerate a rischio) “destinatari” del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

B.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

B.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con le condotte di procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Estorsione (c.d. informatica) (art. 629 comma 3 c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse), o con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

È prevista un'aggravante se il fatto è commesso in concorso con taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 c.p. o nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente), **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere**, ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi, **installare** apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorirne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che, nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitto in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D. L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

La norma sanziona le condotte di falsa o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti:

- ✓ per la predisposizione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di enti pubblici o privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato (facenti parte del cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);
- ✓ per l'effettuazione delle comunicazioni al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) circa l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi informatici destinati a essere impiegati sulle reti e sui sistemi di cui al precedente punto;
- ✓ per lo svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (per i soggetti pubblici) e dal Ministero dello sviluppo economico (per i soggetti privati) in ordine all'istituzione dei predetti elenchi, all'effettuazione delle notifiche di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, all'effettuazione delle comunicazioni al CVCN.

I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art 25-novies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 a tutela del diritto d'autore.

Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La norma punisce, inoltre, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni della L. 633/1942, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni della medesima legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- ✓ l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- ✓ l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- ✓ fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- ✓ la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- ✓ la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- ✓ l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- ✓ l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- ✓ la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- ✓ l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche;

- ✓ l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale o la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- ✓ l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- ✓ la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa⁷;
- ✓ la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- ✓ la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- ✓ i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- ✓ chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 22 aprile 1941, n. 633)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

⁷ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

B.3 Principali aree a rischio (“Attività sensibili”)

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- ✓ Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore⁸.

B.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici** e, più in particolare, quelli inerenti all’alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione:

- al reato di **danneggiamento di un sistema informatico o telematico** nell’ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente danneggiasse le infrastrutture tecnologiche di una società concorrente al fine di impedirne l’attività o danneggiarne l’immagine;
- al reato di **intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** nell’ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente intercetti le comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione ad una gara d’appalto o di fornitura per conoscere l’entità dell’offerta concorrente.

L’attività di **installazione dei software protetti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati in materia di violazione del diritto d’autore** nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore protetti dalla normativa sul diritto d’autore o scaricasse in modo illecito dalla rete programmi software protetti dal diritto d’autore.

B.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- ✓ Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- ✓ Coordinatore generale;
- ✓ Dipendenti e Dirigenti (se presenti);
- ✓ Procuratori speciali;
- ✓ Eventuali lavoratori tirocinanti e interinali;
- ✓ Consulenti, Collaboratori (anche Volontari) e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- ✓ Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all’estero.

⁸ Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. Nello specifico, l’attività di acquisto dei software potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell’ipotesi in cui la Cooperativa stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

B.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, **è fatto obbligo** di:

- ✓ svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- ✓ conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;

osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Cooperativa, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Cooperativa.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Per presidiare i rischi inerenti alla commissione o tentata commissione di reati informatici:

- ✓ i server sono ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- ✓ l'accesso ai suddetti locali è regolamentato e controllato;
- ✓ l'accesso logico ai sistemi informativi è protetto da User Id e password utente personali da rinnovare periodicamente ogni 6 mesi;
- ✓ le credenziali di accesso ai sistemi sono prontamente eliminate per il personale dimesso e per qualsiasi altro collaboratore le abbia avute in uso;
- ✓ la rete è protetta da firewall e da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- ✓ i backup dei dati residenti sui server sono salvati periodicamente ed i supporti adeguatamente conservati;
- ✓ il Responsabile del Sistema Informativo controlla e verifica la corrispondenza fra i software installati sui server e sui terminali e quelli in carico alla Cooperativa.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali **è fatto obbligo** di:

- ✓ utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività, salva la possibilità che il Responsabile di area/funzione di staff/sede/settore autorizzi espressamente ed occasionalmente l'utilizzo della strumentazione in dotazione alla Cooperativa per finalità estranee al lavoro;
- ✓ custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Cooperativa, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- ✓ aggiornare periodicamente le password secondo le tempistiche imposte dalla Cooperativa;
- ✓ porre la massima attenzione nell'aprire i file attachments di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web);
- ✓ garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- ✓ assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile;
- ✓ in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Cooperativa per finalità diverse da quelle lavorative, salva specifica autorizzazione del Responsabile di area/funzione di staff/sede/settore;
- ✓ utilizzare le caselle di posta elettronica aziendale per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa;
- ✓ utilizzare supporti rimovibili personali o comunque supporti rimovibili aziendali non previamente autorizzati dal Responsabile Privacy;
- ✓ entrare nella rete e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- ✓ alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- ✓ accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenerli contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- ✓ procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- ✓ procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- ✓ intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- ✓ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di Cooperativa concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- ✓ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- ✓ distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- ✓ distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- ✓ installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dal Responsabile Privacy.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Cooperativa anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **obbligo** di:

- ✓ verificare preventivamente l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore o diritti di utilizzazione economica o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo create ed utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore;
- ✓ effettuare tali verifiche attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o incaricando professionisti esterni - la cui selezione avviene nel rispetto di quanto disciplinato dalla sezione **"Selezione e gestione di fornitori di beni durevoli e servizi"** - per lo svolgimento di tali accertamenti;

- ✓ in caso le sopracitate verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di preventivo approfondimento, astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui o comunque impiegare beni aziendali (fotocopiatrici, ecc.) al fine di porre in essere condotte in violazione delle norme a tutela dei diritti d'autore;
- ✓ introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- ✓ diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- ✓ duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del Modello che a diverso titolo siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito. Il Responsabile area di staff IT invia, **a cadenza annuale**, all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo che specifichi:

- ✓ mutamenti nell'operatività societaria;
- ✓ elenco dei profili utente disattivati (per il personale dimesso, ad esempio);

come indicato nella tabella riportata nel paragrafo 3.7 della Parte Generale.

B.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori (anche Volontari) coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

Reati societari, autoriciclaggio reati tributari e reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

C.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter, 25-octies (con riferimento al delitto di autoriciclaggio), 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies (limitatamente ai reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi con riferimento ai prodotti energetici) del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

C.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-ter, 25-octies (con particolare riferimento al delitto di autoriciclaggio), 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies (limitatamente ai reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi con riferimento ai prodotti energetici) del Decreto.

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267⁹. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società sopra indicate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali¹⁰.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

⁹ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del R.D. 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) debiti anche non scaduti non superiori ad euro cinquecentomila.

¹⁰ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010, non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001. Attualmente l'illecito di cui all'art. 29 è stato altresì "depenalizzato" a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 8/2016.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori che acquistino o sottoscrivano, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

La norma punisce chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare (consistente nell'attestazione, effettuata da un notaio su richiesta della società italiana partecipante ad una fusione transfrontaliera, circa il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Delitto di autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora un soggetto indichi, nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere dette imposte. Tale condotta determina il perfezionamento del reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi anche qualora si realizzi nella forma attenuata, ossia nel caso in cui gli elementi passivi fittizi esposti siano inferiori alla soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Il reato in questione ha natura residuale e si perfeziona solo nel caso in cui la condotta non sia già suscettibile di acquisire rilevanza penale ai sensi del precedente art. 2 D. Lgs. 74/2000.

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si realizza nel caso in cui il soggetto, compiendo operazioni oggettivamente e soggettivamente simulate ovvero utilizzando documenti falsi o, ancora, altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure, indichi elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Come per la fattispecie di cui all'art. 2 del medesimo decreto, è richiesto il dolo specifico di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

Oltre al ricorso ad artifici, è inoltre necessario, affinché ricorrano tutti gli elementi tipizzati dalla norma penale in esame, che siano superate le soglie indicate dal legislatore (congiuntamente, in termini di imposta evasa e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi ovvero, alternativamente, in termini di ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta).

Sono ritenuti documenti falsi quelli registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituisce, invece, mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto si perfeziona qualora un soggetto emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Nel caso in cui la condotta sia reiterata più volte nel corso del medesimo periodo d'imposta, si considera realizzato un solo reato.

Qualora l'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti sia inferiore alla soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è attenuata.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

La norma attribuisce rilevanza penale all'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, da chiunque operata, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato, tuttavia, si perfeziona solo nel caso in cui l'autore sia mosso dalla volontà di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione ed, inoltre, esclusivamente nell'eventualità in cui il fatto non costituisca più grave reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque alieni in modo simulato o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di

imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore la risposta sanzionatoria è aumentata.

Inoltre, sempre la medesima fattispecie criminosa risulta integrata dalla condotta di chiunque indichi, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore alla soglia indicata dal legislatore, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La pena risulta maggiorata nel caso in cui l'ammontare in parola sia superiore ad un'ulteriore, più alta, soglia indicata dal legislatore.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente l'imposta evasa è superiore alla soglia indicata dal legislatore e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma precisa che non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, quando i criteri di valutazione sono stati indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali e delle valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta è superiore alla soglia indicata dal legislatore. La norma sanziona anche l'omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore alla soglia indicata dal legislatore, e precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000) si configura nel caso in cui chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore o crediti inesistenti per un importo annuo superiore alla soglia indicata dal legislatore.

La norma prevede che i tre reati sopra descritti siano rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, solo laddove commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (limitatamente ai prodotti energetici) (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. 504/1995)

Il reato si configura qualora un soggetto fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici, sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa, destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato, detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. 504/1995)

Il reato si configura qualora un soggetto, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza; ovvero fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Il reato si configura, altresì, qualora un soggetto detenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti.

C.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Premesso che, con riferimento all'ipotesi di autoriciclaggio, possono estendersi tutte le attività già mappate come a rischio di commissione di un delitto non colposo (purché vi sia impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa), le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai predetti reati sono riconducibili a:

- ✓ Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali e dei cespiti aziendali;
- ✓ Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale;
- ✓ Gestione delle attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali;
- ✓ Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi;
- ✓ Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni.

C.4 Principali modalità esemplificative di commissione di reato

Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e adempimenti fiscali e dei cespiti aziendali¹¹

¹¹ Tale area risulta a rischio anche con riferimento al reato di autoriciclaggio per il quale si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. La gestione dei cespiti potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'acquisto fittizio di un bene aziendale consentisse alla Cooperativa di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte e fosse così possibile costituire una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali. Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati delitti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa alienasse ad un terzo un macchinario non conforme alla normativa in materia antinfortunistica e si verificasse un infortunio ad un lavoratore. Tale area risulta a rischio anche con riferimento ai reati ambientali per i quali si estendono i presidi contenuti nella presente Parte Speciale. In particolare, la gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai citati reati nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa qualificasse erroneamente un rifiuto come cespite e lo depositasse in maniera incontrollata per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa di riferimento.

Le attività connesse alla **gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **false comunicazioni sociali** ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione e aggregazione dei dati contabili. La predisposizione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **illecita influenza sull'assemblea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti (presentazione di documentazione falsa o fuorviante). La **gestione delle operazioni sul capitale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **formazione fittizia del capitale** qualora, ad esempio, un soggetto apicale della Cooperativa aumentasse in modo fittizio il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Cooperativa nel caso di trasformazione.

Gestione delle attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali

Le attività connesse alla **gestione delle attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa emettesse fatture non corrispondenti a quanto realmente fornito, al fine di consentirne l'impiego al destinatario per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Le attività connesse alla **selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa concludesse un fittizio contratto di fornitura, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di fornitura, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla **gestione delle consulenze** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa concludesse un fittizio contratto di consulenza, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di consulenza, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

Le attività connesse alla **selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **sottrazione all'accertamento o al pagamento sui prodotti energetici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concludesse un contratto di fornitura di prodotti energetici (ad es. carburante per il rifornimento dei mezzi aziendali) con soggetto che fabbricasse o raffinasse clandestinamente tali prodotti o li sottraesse con qualsiasi mezzo all'accertamento o al pagamento dell'accisa, versando un prezzo inferiore a quello di mercato, con corrispondente vantaggio della società.

Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Le attività connesse alla **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **utilizzo di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa concludesse un fittizio contratto di sponsorizzazione, ovvero sovrappagasse il valore di un reale contratto di sponsorizzazione, al fine di impiegare le relative fatture per abbattere la base imponibile e la misura dell'imposta sul valore aggiunto a debito.

C.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- ✓ Presidente e Consiglieri di amministrazione;
- ✓ Coordinatore generale;
- ✓ Assemblea dei Soci;
- ✓ Dipendenti e Dirigenti (qualora presenti);
- ✓ Procuratori speciali;
- ✓ Consulenti, Collaboratori (anche Volontari) ed in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- ✓ Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

C.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- ✓ svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- ✓ conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- ✓ osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Cooperativa, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello aziendale adottato dalla Cooperativa.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Quelli riportati di seguito sono i principi specifici di comportamento a cui i destinatari debbono attenersi.

Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e adempimenti fiscali.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo** di:

- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- ✓ osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Cooperativa;

- ✓ procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- ✓ assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- ✓ garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Cooperativa nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche; segnalare al Responsabile del Sistema Informativo qualsiasi evento accidentale occorso su tale sistema, che possa compromettere l'integrità delle scritture contabili;
- ✓ improntare i rapporti con le Autorità, anche fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- ✓ gestire gli adempimenti anche fiscali e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- ✓ effettuare gli adempimenti fiscali con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ✓ assicurare che la documentazione da inviare ai fini fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- ✓ effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Cooperativa, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa stessa;
- ✓ omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- ✓ restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ✓ ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- ✓ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ✓ procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ✓ ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- ✓ alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- ✓ presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- ✓ presentare documentazione fiscale non rispondente al vero o, comunque, impiegare documenti fiscali fittizi al fine di conseguire un risparmio di imposta.

Gestione dei cespiti aziendali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo** di:

- ✓ in caso di vendita di un cespite aziendale, procedere alla compilazione da parte del Responsabile Amministrativo, in collaborazione con il consulente esterno eventualmente incaricato, della corretta modulistica autorizzativa indicante almeno:
 - la matricola del cespite;
 - il motivo della cessione;
 - il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- ✓ inviare la predetta documentazione al Comitato di Direzione al fine di ottenerne l'autorizzazione;
- ✓ verificare l'identità della controparte (al fine di determinare l'interesse all'operazione), controllando, in particolare, se la controparte abbia legami con soci, amministratori e/ esponenti della Cooperativa;
- ✓ emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale;
- ✓ emettere regolare fattura di vendita;
- ✓ in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate, corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- ✓ in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, ecc. rimuovere dati e, in ogni caso, provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- ✓ in caso di rottamazione, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- ✓ inviare tutta la documentazione predisposta al Comitato di Direzione per le verifiche necessarie e per la corretta gestione contabile dell'operazione;
- ✓ archiviare tutta la documentazione da parte delle figure coinvolte nel processo.

Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari e alle operazioni sul capitale, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Gestione delle attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate **è fatto obbligo** di:

- ✓ comparare i contratti stipulati e/o le offerte emesse e/o le convenzioni sottoscritte con i documenti emessi con specifico riguardo alla natura, alla qualità ed alla quantità delle operazioni;
- ✓ controllare le fatture e tutti i documenti fiscali, verificando il nominativo e l'indirizzo del destinatario dei documenti stessi;
- ✓ controllare la sequenza numerica dei documenti emessi;
- ✓ garantire la tracciabilità degli incassi.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ emettere fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate **è fatto obbligo** di:

- ✓ individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva e fiscale;
- ✓ elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la cooperativa ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- ✓ richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- ✓ svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- ✓ procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- ✓ stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- ✓ assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Responsabile di area, ovvero dal Coordinatore Generale ovvero dal Comitato di Direzione, secondo le previsioni delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ verificare che il prezzo dei beni acquistati sia in linea con quelli di mercato;
- ✓ effettuare verifiche sull'esistenza e sull'operatività del fornitore (acquisendo il certificato camerale; chiedendo informazioni sul numero degli addetti; acquisendo informazioni sulla sede operativa del fornitore; verificando se l'oggetto della attività del fornitore è coerente con quanto fatturato);
- ✓ identificare l'interlocutore con cui vengono effettuate le trattative (verificandone l'indirizzo e-mail, la posizione lavorativa all'interno della struttura del fornitore e quant'altro necessario per la sua compiuta identificazione); verificare che non vi siano soggetti interposti;
- ✓ con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare rifornimenti ai mezzi della società esclusivamente impiegando le tessere abbinate a ciascuno di tali mezzi e compilando la relativa scheda

chilometrica; avere cura di verificare che, sulle relative fatture di acquisto, sia esplicitamente indicato l'ammontare delle imposte applicate da parte del venditore;

- ✓ verificare che tutti i documenti concernenti la fornitura siano regolari (fattura, ddt) e che tutti i pagamenti siano puntuali e tracciati;
- ✓ verificare che le operazioni riportate nella documentazione commerciale e fiscale siano rispondenti alla realtà, affinché non emergano simulazioni oggettive;
- ✓ archiviare la documentazione (ivi compresa la corrispondenza commerciale) presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ operare secondo logiche di favoritismo;
- ✓ tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- ✓ violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- ✓ stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Cooperativa;
- ✓ acquistare beni o fruire di servizi a prezzi non in linea con quelli di mercato;
- ✓ acquistare beni o fruire di servizi da soggetti che non abbiano una struttura aziendale (sede operativa, addetti);
- ✓ accettare pagamenti non tracciati.

Gestione degli omaggi e delle sponsorizzazioni

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- ✓ garantire che il valore, la natura e lo scopo dell'omaggio e della liberalità siano considerati eticamente corretti, ovvero tali da non compromettere l'immagine della Cooperativa;
- ✓ assicurare che il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Cooperativa;
- ✓ verificare che gli omaggi siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.

Con particolare riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari **è fatto obbligo** di:

- ✓ controllare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Cooperativa e in particolare che si tratti di organizzazioni attive nel campo socio-assistenziale (solidarietà, terzo settore, etc.);
- ✓ garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- ✓ prevedere che i rapporti con le controparti siano formalizzati attraverso adeguati strumenti contrattuali;
- ✓ raccogliere tutta la documentazione relativa alla sponsorizzazione (copia corrispondenza intercorsa, contratto, eventuali volantini o brochure dell'evento sponsorizzato dal quale è visibile il logo della Cooperativa o altro riferimento alla stessa, fotografie attestanti l'avvenimento sponsorizzato, ecc.).

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ promettere o effettuare omaggi e liberalità, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- ✓ promettere o concedere omaggi non di modico valore, vale a dire eccedenti le normali pratiche di cortesia – e comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- ✓ promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa.

C.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter, dell'art. 25-octies (con riferimento al reato di autoriciclaggio) e dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 provvedono, fermo restando quanto riportato nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

C.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori (anche Volontari) coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

Delitti contro l'industria e il commercio

D.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis* 1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

D.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25- *bis* 1 del Decreto.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

Vi incorre chiunque: contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

D.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- ✓ Produzione e commercio di beni realizzati dalla Cooperativa nell'ambito dei propri progetti educativi (Laboratorio, Ciclofficina, Comunità, ecc.)

D.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

La **produzione ed il commercio di beni realizzati dalla Cooperativa** nell'ambito dei propri progetti educativi (Laboratorio, Ciclofficina, Comunità, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa esercitasse azioni a danno dei concorrenti – quali il boicottaggio, il rifiuto di contrattare, ecc. – al fine di ottenerne un indebito vantaggio.

La **produzione ed il commercio di beni realizzati dalla Cooperativa** nell'ambito dei propri progetti educativi (Laboratorio, Ciclofficina, Comunità, ecc.) potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa consegnasse all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita.

D.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- ✓ Presidente, Consiglieri di amministrazione e Coordinatore Generale;
- ✓ Dipendenti e Dirigenti (se presenti);
- ✓ Procuratori speciali;
- ✓ Consulenti, Collaboratori (anche Volontari) e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001 e che non sono dotati di un proprio modello organizzativo per la parte di specifico riferimento;
- ✓ Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

D.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- ✓ svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- ✓ conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- ✓ osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Cooperativa, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla Cooperativa.

Sono altresì proibite le violazioni alle disposizioni della presente Parte Speciale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella Gestione della progettazione, realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti è **fatto divieto** di:

- ✓ adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- ✓ porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla Cooperativa;
- ✓ consegnare un bene avente qualità o caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite.

D.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis 1 del D.lgs. 231/2001, provvedono, fermo restando quanto stabilito nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

D.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori (anche Volontari) coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

E.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 1 e 2 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 1 e 3 c.p.)

Vi incorre chiunque cagiona ad altri una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- ✓ se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ✓ se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- ✓ una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ✓ la perdita di un senso;
- ✓ la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- ✓ la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

E.3 Principali aree di rischio

Le più significative aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- ✓ Selezione, assunzione e gestione del personale, attività formativa;
- ✓ Produzione e commercio di beni realizzati dalla Cooperativa nell'ambito dei propri progetti educativi (Laboratorio, Ciclofficina, Comunità, ecc.);
- ✓ Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

E.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

Selezione, assunzione e gestione del personale

L'attività di **selezione, assunzione e gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa assumesse personale non adeguatamente formato ed informato sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa a cui dovrebbe essere adibito, ovvero non aggiornasse tale formazione-informazione nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro o non sottoponesse il personale alla prescritta sorveglianza sanitaria o, ancora, non fornisse al personale i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento dell'attività lavorativa.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa acquistasse inidonei o insufficienti dispositivi di protezione individuale, acquistasse e/o mettesse a disposizione macchine, attrezzature non conformi alla norma cogente, ovvero, facesse svolgere attività a fornitori non idonei o privi delle necessarie attrezzature, al fine di ottenere un risparmio sui costi.

L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa non effettuasse la corretta valutazione dei rischi da interferenze al fine di ottenere un risparmio sui costi.

E.5 Destinatari

Le problematiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono trasversali all'attività della Cooperativa e pertanto i Destinatari della presente Parte Speciale possono essere componenti dell'Organo Dirigente, Dipendenti, Procuratori speciali, Consulenti e Collaboratori (anche Volontari), nonché Fornitori e *Partner* della Cooperativa in forza di specifici contratti di volta in volta stipulati con le parti.

E.6 Principi di comportamento

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle attività presso i locali della Cooperativa e la gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione avvengano nell'assoluto rispetto di:

- ✓ leggi e normative vigenti;
- ✓ documento di valutazione dei rischi (DVR);
- ✓ principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- ✓ Codice Etico;
- ✓ Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa;
- ✓ Procedure ed istruzioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Con riferimento a tutte le attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al D. lgs.81/2008

Presupposto per la corretta implementazione del Sistema di Gestione salute e sicurezza è stato quello di effettuare una valutazione di conformità legislativa (c.d. *compliance*) di tutti gli obblighi in vigore in materia di salute e sicurezza.

A tal proposito è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché gli altri documenti di riferimento.

Il Datore di Lavoro è stato individuato, mediante delega del Consiglio di Amministrazione, in un consigliere delegato.

La Cooperativa ha predisposto un **organigramma sia funzionale che nominativo** che consente di definire le responsabilità, compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- ✓ il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile (RSPP);
- ✓ Il Medico Competente (MC);
- ✓ il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- ✓ i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso);
- ✓ i preposti, secondo quanto definito dall'art. 19 e 299 del D.lgs. 81/2008 ai quali spettano i monitoraggi sui lavoratori loro sottoposti, affinché vengano rispettate le procedure ed istruzioni in vigore.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- ✓ la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- ✓ un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Cooperativa;
- ✓ la prevenzione degli infortuni, degli incidenti (mancati infortuni), delle malattie e la gestione delle emergenze;
- ✓ l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Cooperativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- ✓ l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Cooperativa, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Cooperativa ed al quale si rinvia integralmente.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dall'RSPP e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ✓ segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o al Preposto le deficienze dei mezzi, dei macchinari e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni qualificati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Cooperativa al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

E.7 Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

I soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Cooperativa.

I soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e controllo operativo

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- ✓ definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- ✓ effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti;
- ✓ definire le modalità corrette di lavoro in base alla valutazione dei rischi effettuata e definire i sistemi per il controllo operativo dei processi;
- ✓ definire responsabilità e modalità di corretta gestione delle emergenze (sia in materia di salute e sicurezza che in materia ambientale) qualora dovessero verificarsi;
- ✓ definire ed aggiornare il programma degli interventi parte integrante del Documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione individuale, oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati.

Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008) con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge.

Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina:

- ✓ le singole mansioni ed individua i rischi correlati rispetto alla salute e sicurezza dei lavoratori;
- ✓ le corrette modalità di gestione delle attività / processi aziendali in base alle mansioni assegnate al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori addetti.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista e - nel caso aggiornata - in caso di:

- ✓ mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- ✓ nuove disposizioni di legge;
- ✓ qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- ✓ a seguito di infortuni significativi;
- ✓ richieste degli enti di controllo;
- ✓ in ogni caso almeno ogni anno in sede della riunione periodica svolta in base all'art. 35 del D.lgs. 81/2008.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto di RSPP, a:

- ✓ organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;
- ✓ organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

A tal proposito, si rileva che il piano informativo e formativo aziendale è allineato con i requisiti di formazione espressamente previsti da:

- ✓ D. Lgs. 81/2008 come formazione generale sui rischi e misure di prevenzione e protezione;
- ✓ Accordi Stato – Regioni tempo per tempo vigenti in tema di formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
- ✓ D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa dell'Ente e Modello 231 adottato dalla Cooperativa.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR. In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati / lavoratori somministrati è sottoposta a screening medico.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso l'azienda in apposito luogo custodito a chiave così come formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo (dati biostatistici anonimi) valutato durante la riunione periodica condotta in accordo all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Inoltre, il Medico Competente in fase di aggiornamento del protocollo sanitario redatto con periodicità annuale viene informato dei cambi mansione e/o di nuove assunzioni in azienda.

Il Medico Competente effettua anche il sopralluogo negli ambienti di lavoro (almeno una volta l'anno) e partecipa alla riunione periodica indetta secondo l'art. 35 de D.lgs. 81/2008.

Gestione del controllo operativo ed audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

Il Datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e con tutte le altre funzioni coinvolte (anche consulenti esterni qualificati), effettua dei monitoraggi periodici al fine di verificare sul campo il rispetto delle prassi ed attività aziendali svolte dai lavoratori rispetto a quanto definito nel Documento di Valutazione dei rischi al fine di prevenire, infortuni, incidenti e comportamenti pericolosi.

Il Datore di Lavoro, oltre alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti alla salute e alla sicurezza.

Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Al Datore di Lavoro coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione (all'interno della propria azienda) è fatto obbligo di:

- ✓ rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" nella sezione inerente la "Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi";
- ✓ valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Cooperativa (con riferimento alle possibili interferenze tra l'attività dell'appaltatore o prestatore d'opera e quella della Cooperativa);
- ✓ verificare l'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;
- ✓ fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- ✓ elaborare, ove necessario, un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
 - garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (ove necessario), con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
 - formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori negli ambienti di lavoro della Cooperativa.

E.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Datore di Lavoro, fermo restando quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- ✓ nuove attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa;
- ✓ accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- ✓ modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ verbali delle riunioni del RSPP e riunioni periodiche;
- ✓ piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- ✓ visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti.

Il Datore di Lavoro è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (rieperate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

E.9 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, anche Volontari, coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F

Reati ambientali

F.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

F.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

La pena è altresì aumentata nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale o protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce:

salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- ✓ apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- ✓ effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza

osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- ✓ in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- ✓ non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- ✓ effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- ✓ realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- ✓ realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- ✓ in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- ✓ effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- ✓ cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.lgs. 152/2006;
- ✓ omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- ✓ predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- ✓ chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 - art. 452-quaterdecies del codice penale)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- ✓ chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- ✓ il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- ✓ colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- ✓ il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- ✓ importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- ✓ omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- ✓ utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- ✓ trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- ✓ commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- ✓ detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Commercio animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992)

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- ✓ importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- ✓ omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- ✓ utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- ✓ trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- ✓ commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- ✓ detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992)

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Detenzione di animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992)

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993)

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

F.3 Principali aree di rischio

Le aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- ✓ tutte le attività della Cooperativa che comportino la produzione di rifiuti;
- ✓ selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi.

F.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

Tutte le attività della Cooperativa che comportino la produzione di rifiuti

Tutte le attività della Cooperativa che comportino la produzione di rifiuti potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali (nella fattispecie violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in conformità all'art. 258 del D. Lgs. 152)** nell'ipotesi in cui la Cooperativa, al fine di ottenere un risparmio economico, non effettuasse le registrazioni sui registri di carico e scarico e/o effettuasse delle registrazioni difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi rilevanti da un punto di vista ambientale

La **selezione e gestione dei fornitori di servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** e, più in particolare, quelli inerenti al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Cooperativa con specifico riguardo alla loro raccolta, alla compilazione e tenuta della relativa documentazione ed al loro affidamento a fornitori di servizi, ove l'ente si affidasse a soggetti non qualificati al fine di conseguire un risparmio di spesa.

F.5 Destinatari

Le problematiche in materia ambientale sono trasversali all'attività della Cooperativa e, pertanto, i Destinatari della presente Parte Speciale possono essere componenti dell'Organo Dirigente, Dipendenti, Procuratori speciali, Consulenti e Collaboratori (anche Volontari), nonché Fornitori e *Partner* della Cooperativa in forza di specifici contratti di volta in volta stipulati con le parti.

F.6 Principi di controllo e di comportamento

Il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità, in collaborazione con il Coordinatore Generale ed i consulenti esterni, al fine di rispettare le normative vigenti in materia ambientale ha provveduto a:

- ✓ identificare tutti gli aspetti/impatti ambientali generati dall'ente;
- ✓ identificare le corrette modalità di gestione al fine di ottemperare le prescrizioni legali applicabili in materia ambientale;
- ✓ individuare le attività soggette a titolo autorizzativo, nonché quelle soggette ad eventuale deroga dal titolo stesso; verificare l'iter di ottenimento di tale titolo; monitorare le scadenze di tali titoli;
- ✓ identificare ruolo, competenze e responsabilità del personale che ricopre incarichi specifici per la corretta gestione delle attività che hanno o possono avere rilevanza per il sistema di gestione ambientale;
- ✓ individuare le attività soggette a titolo autorizzativo nonché quelle soggette ad eventuale deroga dal titolo stesso; verificare l'iter di ottenimento di tale titolo autorizzativo; monitorare le scadenze di tali titoli;
- ✓ definire tutti i controlli operativi da effettuare al fine di prevenire situazioni di emergenza da un punto di vista ambientale.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che tutte le attività che abbiano impatti ambientali, siano svolte nell'assoluto rispetto di:

- ✓ leggi e normative vigenti;
- ✓ principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- ✓ Codice Etico;
- ✓ Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Tutte le attività della Cooperativa che comportino la produzione di rifiuti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto obbligo:

- ✓ di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;

- ✓ in caso di affidamento del trasporto (totale e/o parziale) e dello smaltimento di rifiuti a soggetti esterni, di stipulare contratti solo dopo aver verificato il possesso da parte degli stessi di apposite autorizzazioni e, nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Cooperativa;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
 - impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa fiscale, previdenziale, assicurativa e della disciplina in materia di immigrazione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- ✓ di accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- ✓ di provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari).

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto**:

- ✓ di utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- ✓ di conferire i rifiuti in discariche / impianti di recupero non autorizzati o non dotati delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- ✓ di sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate **è fatto obbligo** di:

- ✓ elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la cooperativa ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- ✓ richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- ✓ svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- ✓ procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- ✓ stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- ✓ assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Responsabile di area, ovvero dal Coordinatore Generale ovvero dal Comitato di Direzione, secondo le previsioni delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ operare secondo logiche di favoritismo;
- ✓ tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- ✓ violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;
- ✓ stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Cooperativa.

F.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, fermo quanto stabilito nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA, etc.), il Responsabile partecipante all'ispezione deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Cooperativa presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Il Responsabile del Sistema di Gestione Qualità ed Ambiente è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- ✓ l'ottenimento di nuove autorizzazioni;
- ✓ installazione di nuovi impianti / attrezzature / macchine potenzialmente generanti emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rifiuti;
- ✓ esiti dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera (se presenti) e agli scarichi idrici (se presenti);
- ✓ avvenute comunicazioni agli/ dagli enti preposti in ordine a scarichi idrici, ecc;
- ✓ eventuali sversamenti / inquinamenti accidentali di suolo e sottosuolo.

F.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, anche Volontari, coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

G.1 Finalità

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quiquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

G.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 25-*quiquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù¹² (art. 600 c.p.)

Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Vi incorre, inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Vi incorre chiunque:

- ✓ utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e chi fa commercio di tale materiale pornografico;
- ✓ recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi trae profitto da tali spettacoli pornografici;

¹² La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- ✓ al di fuori delle due ipotesi sopra esposte, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto;
- ✓ al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Vi incorre chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, nonché chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600- quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali¹³ realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Vi incorre chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Vi incorre, infine, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

¹³ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono (art. 603-bis comma 3 c.p.):

- ✓ la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ✓ la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- ✓ la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- ✓ la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il comma 4 dell'art. 603-bis c.p. sancisce che costituiscono aggravante specifica il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).

L'art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001 prevede tre delitti:

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al quarto comma dell'art. 603-bis c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il già citato comma 3 dell'art. 603-bis c.p. ad elencarne i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Sono previste aggravanti se i fatti sopra descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) o se tali fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12 D. Lgs. 286/1998, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del richiamato D. Lgs. 286/1998. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

G.3 Principali aree a rischio ("Attività sensibili")

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai predetti reati, sono riconducibili a:

- ✓ Selezione, assunzione e gestione del personale;
- ✓ Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

G.4 Principali modalità esemplificative di commissione del reato

Selezione, assunzione e gestione del personale

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il Datore di lavoro della Cooperativa occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di riduzione o mantenimento in servitù** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Cooperativa, in violazione delle norme in materia di impiego, mantenesse una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

L'attività di **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Cooperativa, impiegasse i lavoratori in violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

L'attività di **selezione del fornitore** e della stipulazione del relativo contratto potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa, sfruttando la propria forza contrattuale, "imponesse" condizioni contrattuali che "costringessero" il fornitore, al fine di non effettuare il servizio in perdita, a risparmiare in maniera sensibile sui costi connessi alla sicurezza del lavoro, così esponendo i propri lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

G.5 Destinatari

Destinatari della presente Parte Speciale possono essere:

- ✓ Presidente, Consiglieri di amministrazione e Coordinatore Generale;
- ✓ Dipendenti e Dirigenti (se presenti);
- ✓ Procuratori speciali;
- ✓ Consulenti, Collaboratori (anche Volontari) e in generale i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini del D.lgs. 231/2001;
- ✓ Quanti agiscono sotto la direzione e o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate, tanto sul territorio italiano quanto all'estero.

G.6 Principi di controllo e di comportamento

In generale, ai Destinatari è **fatto obbligo** di:

- ✓ svolgere le proprie attività nella massima correttezza, trasparenza e legalità;
- ✓ conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti, siano essi nazionali o locali;
- ✓ osservare le disposizioni di cui al Codice Etico della Cooperativa, dei Protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni volti a prevenire i reati di cui al Decreto (paragrafo 2.6 del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa) e delle procedure che costituiscono parte integrante del Modello della Cooperativa.

Selezione, assunzione del personale e gestione del personale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale è **fatto obbligo** di:

- ✓ elaborare in via preventiva un "profilo di ruolo" riportante le caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere, definendo anche l'inquadramento iniziale, lo stipendio e gli eventuali benefit che dovessero essere riconosciuti;
- ✓ richiedere ai candidati la consegna di documenti volti alla propria identificazione;
- ✓ svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive, stilando una 'graduatoria' ed evitando favoritismi di ogni sorta;
- ✓ operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Cooperativa;

- ✓ procedere, al termine di ciascun colloquio, al confronto fra il “profilo di ruolo” elaborato in via preventiva e il profilo risultante dal colloquio svolto con le modalità di cui sopra;
- ✓ assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e dell’immigrazione; in particolare, per un neo-assunto, se si tratta della prima occupazione nella figura professionale richiesta, proporre un contratto a tempo determinato, in cui è previsto un periodo di prova, sulla base di quanto contemplato dal contratto collettivo di lavoro. Se l’assunzione non è relativa a un progetto specifico con una scadenza prefissata, allo scadere del periodo di rapporto a tempo determinato consentito dalle disposizioni di legge, di norma procedere alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, tenendo conto:
 - delle condizioni economiche-organizzative della Cooperativa;
 - della valutazione positiva da parte del Responsabile risorse umane e del Responsabile di area o funzione di staff (o di un suo delegato) in relazione al lavoro svolto ed alle modalità con cui è stato svolto, all’esperienza ed alle competenze –specifiche e trasversali– acquisite dal soggetto;
- ✓ assicurare all’interno della Cooperativa condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- ✓ assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, le responsabilità/compiti assegnati e le disposizioni di cui al CCNL applicabile al lavoratore;
- ✓ in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- ✓ con riferimento ai cittadini di stati terzi:
 - verificare il possesso/mantenimento del permesso di soggiorno (o documentazione equipollente) e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro);
 - acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze;
- ✓ archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ operare secondo logiche di favoritismo;
- ✓ tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- ✓ violare la normativa relativa all’orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- ✓ sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti;
- ✓ assumere o promettere l’assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Cooperativa;
- ✓ promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici, quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell’azienda, non rispetti il principio della meritocrazia e sia finalizzato ad ottenere un vantaggio indebito per la Cooperativa;
- ✓ assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell’immigrazione, ecc.
- ✓ utilizzare, assumere o impiegare manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;

- ✓ corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ✓ violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- ✓ sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- ✓ violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. In merito, si richiama in questa sede quanto previsto nella Parte Speciale E.

Selezione e gestione dei fornitori di beni durevoli e servizi, gestione dei contratti d'appalto, d'opera o somministrazione

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle aree a rischio sopra indicate **è fatto obbligo** di:

- ✓ individuare i nuovi fornitori accertandosi che:
 - l'oggetto sociale o l'attività esercitata dal possibile fornitore risultante da visura camerale (acquisita e debitamente conservata) sia coerente con il bene/servizio richiesto;
 - il possibile fornitore goda di esperienza necessaria a garantirne l'affidabilità, verificando, ad esempio, la sede legale ed operativa, la presenza di magazzini e di filiali, l'oggetto dell'attività, il numero di dipendenti ecc.;
 - il possibile fornitore sia in regola con l'Agenzia delle Entrate, richiedendo i documenti di legge finalizzati alla prova regolarità contributiva e fiscale;
- ✓ elaborare in via preventiva una "scheda del bene durevole o servizio" riportante le caratteristiche dei beni o dei servizi di cui la cooperativa ha necessità di avvalersi e delle caratteristiche professionali che debbono possedere i fornitori;
- ✓ richiedere ai potenziali fornitori la consegna di documenti (preventivi) volti alla descrizione dei beni o dei servizi richiesti e delle modalità con cui essi saranno forniti;
- ✓ svolgere l'attività di selezione garantendo che la scelta dei fornitori sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive evitando favoritismi di ogni sorta;
- ✓ procedere al confronto fra la scheda del bene o servizio elaborata in via preventiva e i preventivi raccolti;
- ✓ stipulare il contratto di fornitura, nel pieno rispetto della normativa vigente;
- ✓ assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con il preventivo vagliato ed approvato dal Responsabile di area, ovvero dal Coordinatore Generale ovvero dal Comitato di Direzione, secondo le previsioni delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ con riferimento all'approvvigionamento di prodotti energetici, effettuare rifornimenti ai mezzi della società esclusivamente impiegando le tessere abbinate a ciascuno di tali mezzi e compilando la relativa scheda chilometrica; avere cura di verificare che, sulle relative fatture di acquisto, sia esplicitamente indicato l'ammontare delle imposte applicate da parte del venditore;
- ✓ archiviare la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ operare secondo logiche di favoritismo;
- ✓ tollerare forme di lavoro irregolare o minorile;
- ✓ violare la normativa che disciplina il settore a cui si riferisce il contratto di fornitura;

- ✓ stipulare contratti di fornitura con parenti, affini o amici di impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato a processi autorizzati dalla Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Cooperativa.

G.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, fermo quanto previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.7 della Parte Generale, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, il Responsabile del Personale invia all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- ✓ generalità del nuovo assunto;
- ✓ copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

G.8 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori, anche Volontari, coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Cooperativa considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.